

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 27/02/2008

SENTENZA: 1/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 1/08 di Registro Generale, proposto dal sig. Tricarico Gianluca avverso alla sentenza del Giudice Sportivo 2^a Sezione, n. 43/2007, resa in data 06.12.2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dott. Renato Vasaturo;

per l'appellante sono comparsi l'avv. Luciano Galluzzo, nonché la parte personalmente sig. Tricarico Gianluca;

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello limitatamente alla questione della Composizione dei Collegio;

per l'appellante: si chiede che il TNA si pronunzi in via definitiva sulle eccezioni principali da ritenersi tutte fondate ed in particolare sulla eccepita nullità del decreto Presidenziale n. 23/2007 anch'esso affetto da nullità quanto alla sua composizione.

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 0 1/08, proposto

da

Tricarico Gianluca;

contro

la sentenza n. 43/2007 del Giudice Sportivo 2° Sezione, resa in data 06.12.2007.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Lette le conclusioni dell'appellante.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 14.12.2007 il Sig. Gianluca Tricarico ha proposto appello avverso alla sentenza n.43/2007 emessa dal Giudice Sportivo II Sezione, riservandosi di depositare i motivi di impugnazione.

Con la sentenza n. 43/2007 il Giudice Sportivo della II Sezione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione promossa dallo stesso Tricarico avverso al decreto n. 23/2007 reso dal Giudice Sportivo I Sezione.

Con la decisione n. 23/2007 il Giudice Sportivo della I Sezione aveva applicato nei confronti del Tricarico la sanzione della sospensione delle licenze per gg, 180 e l'ammenda di €

1.500,00 per violazione dell'art. 7 quinquies lett. d) R.N.S.e dell'art. 5 comma I N.S. n. 12.

Il Sig. Tricarico ha depositato i motivi di appello con atto del 20.12.2007, con cui ha rilevato, in sostanza:

1) Vizio di legittimità per disparità di trattamento tra l'opponente ed il Giudice Sportivo, asseritamente posta in essere dalla CSAI, in corso di redazione ed emanazione dell'art. 154 lett. C. comma 8 R.N.S.

Con tale rilievo l'appellante lamenta che la suddetta disposizione prevederebbe la facoltà di proporre opposizione entro il termine di gg. 2 decorrenti dalla "comunicazione", mentre in senso opposto vi sarebbero termini perentori e chiari decorrenti da comunicazioni aventi conferma di ricezione.

2) Violazione di legge per difetto di interpretazione dell'art. 154 lett. c comma 8, in comb. disp. con l'art. 169 lett. c. 2-3, lettera D, nonché con l'art. 167 lettere A-B, R.N.S. e mancata applicazione degli stessi.

Con tale motivo l'appellante lamenta che avrebbe errato il Giudice Sportivo nell'attribuire al concetto di comunicazione di cui all'art. 154 R.N.S. quello di "semplice comunicazione".

3) Vizio di legittimità per illogicità o contraddittorietà delle motivazioni della sentenza n. 43/2007.

Con tale motivo l'appellante asserisce che il Giudice Sportivo avrebbe fornite interpretazioni contraddittorie del termine "comunicazione".

4) Violazione di legge per errata interpretazione della Comunicazione, ai sensi dell'art. 136 c.p.c..

Al riguardo l'appellante lamenta il mancato riferimento degli artt. 136 e 151 c asseritamente ritenuti applicabili alla fattispecie in esame.

5) Vizio di legittimità per sviamento.

Come ultimo motivo l'appellante sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe illegittimamente mutato il proprio orientamento tra l'udienza tenutasi il 23.11.2007 e quella tenutasi il 6.12.2007

Con successiva memoria datata 13.02.2008 e depositata il 18.02.2008, l'appellante ha altresì sollevato i seguenti motivi di impugnazione:

1) Eccesso di potere ravvisabile in entrambi i procedimenti del Giudice Sportivo e disparità di trattamento di voto tra i componenti dell'organo giudicante.

2) L'appellante ha poi eccepito che l'ing. Giuseppe Invernizzi avrebbe partecipato ad entrambe i giudizi (Decreto n. 23/2007 della I Sezione e Sentenza n. 43/2007 della II Sezione) quale componente degli Organi di Giustizia, quantunque la sentenza n. 43/2007 fosse stata resa in relazione al giudizio di opposizione promosso dal Tricarico avverso al decreto n. 23/2007, con conseguente violazione dell'obbligo di astensione del Giudice che aveva partecipato al provvedimento impugnato.

3) Violazione di legge per illegittimità costituzionale identificabile nell'art. 154 del R.N.S, 2007.

4) Inesistenza giuridica della II Sezione del Giudice Sportivo per difetto di nomina dei due componenti da parte del Comitato Esecutivo dell'ACI.

Con ulteriore memoria del 20.02.2008, l'appellante ha precisato le proprie conclusioni richiedendo:

A) in linea preliminare, che il Tribunale si pronunziasse sui n. 4 motivi di cui alla precedente memoria, ed ha altresì chiesto:

B) La declaratoria di nullità del decreto n. 23/2007 e della sentenza n. 43/2007

C) l'accoglimento delle conclusioni già adottate nei motivi principali d'appello;

D) di giudicare in ordine ai fatti oggetto del decreto n. 23/2007.

All'udienza del 27 febbraio 2008, dopo la discussione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello limitatamente alla questione riguardante la composizione del Collegio che ha emanato la decisione n. 43/2007, l'avv. Galluzzo ha chiesto che il Collegio si pronunziasse su tutte le eccezioni formulate, escludendo peraltro che si provvedesse, seppur in via subordinata, sul merito della responsabilità, come emerge dal verbale di udienza e come invece sollecitato al punto d) della memoria depositata il 20.02.2008; il Tribunale ha adottato la propria decisione, riservandosi di depositare la motivazione nei termini previsti dal R.N.S.

Motivi della decisione

L'appello proposto dal sig. Tricarico appare fondato limitatamente alla eccezione riguardante la illegittima composizione del Collegio che ha adottato la decisione n. 43/2007, eccezione che è preliminare essendo relativa alla sentenza impugnata ed assorbente rispetto a tutte le altre questioni prospettate.

E' indubbio infatti che l'ing. Invernizzi abbia fatto parte, quale componente, sia della I Sezione del Giudice Sportivo che ha emanato il decreto n. 23/2007, sia della II Sezione del Giudice Sportivo che, con la sentenza n. 43/2007, ha statuito sull'appello promosso avverso al precedente provvedimento: e tale profilo è prevalente anche su quello relativo all'anomalia costituita dalla sua originaria composizione soltanto nel numero di due.

L'ing. Invernizzi, infatti, non avrebbe dovuto e potuto far parte dell'Organo Giudicante chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di altro Organo di cui esso stesso aveva fatto parte come componente: questo per l'espresso divieto contenuto nell'art. 34 c.p.p., norma di riferimento da ritenersi applicabile ai sensi dei principi fondamentali della Giustizia Sportiva fissati dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazioni n. 1352 e 1353 del 2007.

Atteso che, quindi, la decisione n. 43/2007 deve, per le suesposte considerazioni, considerarsi annullata, il Collegio ha l'obbligo peraltro di pronunciarsi sull'appello avverso la decisione n. 23/2007, seppur nei limiti che si riferiscono alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avuto riguardo al momento di proposizione della stessa.

Ebbene, ritiene il Collegio che l'appello proposto avverso alla decisione n. 23/2007 debba ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposto.

L'appello infatti è stato proposto in data 12.11.2007 mentre il sig. Tricarico ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento n. 23/2007 quantomeno sin dall'udienza del 7 Novembre 2007, data in cui è stato trattato l'appello avente ad oggetto la asserita irregolare notifica del predetto decreto - unico documento allegato agli atti e formante il fascicolo - che si è concluso con una pronuncia di inammissibilità del gravame.

Dalla confermata inammissibilità dell'opposizione consegue il consolidarsi del giudicato quanto al decreto n. 23/2007, rispetto al quale appaiono invece ultronei rilievi di nullità per essere stato pronunciato in composizione "allargata", e quindi maggiormente garantistica.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso alla decisione n. 43/2007 resa in data 6.12.2007 dal Giudice Sportivo II Sezione, ne dichiara la nullità per difetto di composizione di quest'ultimo Organo Giudicante, e, conseguentemente, pronunciando sull'appello avverso il decreto n. 23/2007 ne dichiara la inammissibilità in quanto tardivamente proposto.

Stante il parziale accoglimento dell'appello dispone la restituzione della metà del deposito cauzionale e l'incameramento dell'altra metà.

Nulla dispone per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 12/03/2008.

Il Presidente del T.N.A.

Depositata in minuta il 14/03/2008

Pubblicata il 17/03/2007

Il Segretario

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

App. 2/08 Tricarico Gianluca

L'anno 2008, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 11:30 in Roma, Via Solferino 32, si riunisce in Udienza il Tribunale Nazionale d'Appello composto dai Sigg.ri :

Dr. Renato TERESI	Presidente
Dr. Ermanno DE FRANCISCO	Vice presidente
Ing. Giovanni CASTAGNA	Componente
Ing. Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Avv. Sergio LIO	Componente

L'Udienza è aperta alle ore 11:30.

Sono presenti: il Signor Gianluca Tricarico, di persona, assistito dall'avv.to Luciano Galluzzo.

Per la Procura Federale è presente l'avvocato Riccardo Ceci.

L'avv.to Galluzzo sottolinea che il problema del sig. Tricarico è di non aver potuto partecipare ai campionati già iniziati: Quindi chiede che venga sospesa la condanna del Giudice Sportivo.

Il Presidente precisa che il verbale di udienza del Tricarico1/08 è depositato in segreteria e rileva che la cauzione del deposito cauzionale dell'udienza non è stata richiesta dal Tribunale Nazionale d'Appello essendo un istanza.

L'avv.to Galluzzo sollecita il deposito della sentenza 1/08 e l'esito dell'istanza in tempi brevi.

Dott. De Francisco: legge il ricorso del Tricarico: premette che vuole capire se è la richiesta di un beneficio o l'applicazione dell'art.167 lett.b/2.

L'avv.to Galluzzo precisa che intende riferirsi alla seconda ipotesi.

Per la Procura Federale l'avv.to Ceci conclude nel senso che questa istanza è tardiva essendo già intervenuta la decisione del TNA in data 27/02/08 ancorché non sia stata ancora depositata la sentenza.

Inammissibilità, perché tardiva.

L'avv.to Galluzzo rileva che l'eccezione della Procura è nulla perché non sono ancora state pubblicate le sentenze 1/08 e l'istanza del 12/03/08

Il Collegio si riserva la decisione.

IL PRESIDENTE del TNA
Renato Teresi

La Segreteria

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Dr. Ermanno DE FRANCISCO	Vice presidente
Ing. Giovanni CASTAGNA	Componente
Ing. Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Avv. Sergio LIO	Componente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza del 4 Marzo c.a. – pervenuta alla segreteria del TNA il successivo giorno 5, l'avv.to Luciano GALLUZZO, agendo nell'interesse del sig. TRICARICO Gianluca, premesso che:

- a) con Decreto n.23/07 del Giudice sportivo al Tricarico era stata comminata la sanzione della sospensione della licenza per giorni 180, nonché con l'ammenda di Euro 1.500;
- b) che alla data del 25 aprile risulterebbe già scontata gran parte della sanzione della sospensione decorrente dal 25 ottobre 2007: da qui l'interesse del Tricarico a partecipare all'inizio del Campionato automobilistico;
- c) che, secondo l'art. 167 lett. b/2 del RNS può essere autorizzata la sospensione condizionale della sospensione della licenza;
- d) che “sussistendo a suo avviso la concreta possibilità dell'accoglimento dell'appello proposto avverso il provvedimento n.43/07 adottato dal 2° collegio del Giudice sportivo” e ciò avuto riguardo alla decisione assunta dal TNA nell'udienza del 27.2.2008, ma la cui sentenza non risultava ancora pubblicata, proponeva formale istanza di sospensione condizionale dell'originario Decreto n.23/07 emesso dal Giudice sportivo, onde consentirgli di partecipare alla prime gare del campionato 2008.

Tanto premesso, osserva il Collegio che va dichiarata l'improcedibilità dell'istanza che, per quanto possa rilevare, risulta essere stata presentata contemporaneamente all'Ufficio del Giudice sportivo cui, a richiesta, è stata trasmessa anche copia del verbale dell'udienza tenuta dal TNA in data 27 febbraio dalla quale emergono sia le specifiche richieste formulate nell'interesse del Tricarico – con la precisa esclusione di entrare nel merito delle responsabilità – sia la comunicazione formale resa al difensore dopo la camera di consiglio con la quale lo stesso veniva informato che il Collegio aveva assunto la decisione riservando alla pubblicazione della sentenza i motivi posti a base della stessa nei termini previsti.

Sulle premesse che precedono appare evidente l'improcedibilità della istanza che, per la chiara previsione regolamentare espressamente invocata (art 167 lett.b/2), presuppone innanzitutto che non si possa mai procedere d'ufficio e che l'istanza va proposta innanzi all'Organo

giurisdizionale che infligge la sanzione: il che non risulta essersi verificato perché – a prescindere dalla decisione adottata il 27 febbraio (di imminente pubblicazione), non solo il TNA non ha inflitto alcuna sanzione, ma per la mera ipotesi che fosse ipotizzabile una sua deliberazione nel merito, circostanza peraltro che la difesa del Tricarico ha espressamente escluso come risulta dal già citato verbale d'udienza, non è stata formulata innanzi al Collegio, neppure in via meramente subordinata, alcuna istanza di concedere la sospensione condizionale.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la improcedibilità dell'istanza.

Così deciso in camera di consiglio il 12 marzo 2008

La Segreteria

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma, 9 Maggio 2008

APPELLO n. 3/08 CO.SE. srl

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Nell'udienza del 7 Maggio 2008 ho emesso la seguente decisione, riservando nei termini regolamentari il deposito della motivazione.

OMISSIS

Accoglie l'appello e, per l'effetto annulla la sentenza N° 27/08 emessa dal Giudice Sportivo – ivi compresa la sanzione della sospensione – disponendo inoltre la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale e di ammenda.

Il Presidente del TNA
(Dr. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:07/05/2008

R.G.: 3/08

SENTENZA: 3/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco:	Vice Pres.
Dott. Claudio Zucchelli:	Vice Pres.
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 3/08 di Registro Generale, proposto dal Sig. Oscar Sala, quale legale rappresentante della CO.S.E. s.r.l. avverso alla sentenza del Giudice Sportivo 2° Sezione, n. 27/2008, resa in data 31.03.2008.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante sono comparsi l'Avv. Rossella Esposito nonché Sig. Marco Angeletti

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: inammissibilità dell'appello per ritardato versamento del deposito cauzionale, in subordine rigetto dell'appello;

per l'appellante: immediata sospensione del provvedimento impugnato nonché annullamento del provvedimento impugnato

R.G.: app. 3/08 CO.S.E. s.r.l.

SENTENZA n° 3/2008

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco:	Vice Pres.
Dott. Claudio Zucchelli:	Vice Pres.
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 03/08, proposto

da

CO.S.E. s.r.l.;

contro

la sentenza n. 27/2008 del Giudice Sportivo 2° Sezione, resa in data 31.03.2008.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Lette le conclusioni dell'appellante.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 16.04.2008 il Sig. Oscar Sala nella qualità del legale rapp.te della CO.S.E. s.r.l. ha proposto appello avverso alla sentenza n. 27/2008 emessa dal Giudice Sportivo II Sezione.

Con tale sentenza il Giudice Sportivo aveva accertato che CO.S.E. s.r.l. aveva illegittimamente imposto ai concorrenti della gara ENPEA sulla pista Happy Valley di Cervia, l'acquisto di determinati pneumatici da utilizzare in gara, ed aveva quindi comminato la sanzione della sospensione delle licenze per gg. 60 e l'ammenda di €1.500,00. L'appellante ha versato il deposito cauzionale il 17 Aprile 2008.

Nell'atto di appello la CO.S.E. s.r.l. ha, in sostanza, rilevato:

1) Carenza probatoria: l'appellante ha sostenuto che non vi sarebbero prove documentali o testimoniali a dimostrazione del fatto che CO.S.E. s.r.l., o chi per essa, avesse imposto ai concorrenti l'acquisto di determinati pneumatici.

Tale assunto sarebbe dimostrato dal fatto che tutti i concorrenti sarebbero stati in possesso di fatture di acquisto rilasciate dalla Birel s.p.a., distributore del torneo, e che in sede di gara, nessuno dei commissari tecnici o sportivi avrebbe rilevato infrazioni al regolamento.

2) Carenza di legittimazione passiva in capo al sanzionato: l'appellante sul punto sostiene che nella manifestazione in esame si sarebbe limitata ad accettare che la Birel s.p.a. promuovesse i pneumatici dalla stessa commercializzati, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. T5.1 del Regolamento Tecnico del Trofeo approvato dalla CSAI, da ciò deducendo

di non poter essere ritenuta responsabile dell'operato della società che ha commercializzato i prodotti in esame.

All'udienza del 7 Maggio 2008, dopo la discussione, la Procura Federale ha concluso per l'inammissibilità dell'appello per il ritardato versamento del deposito cauzionale ed in subordine per il rigetto dell'appello; l'Avv Rossella Esposito ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato e l'annullamento di quest'ultimo; il Tribunale ha adottato la propria decisione, riservandosi di depositare la motivazione nei termini previsti dal R.N.S.

Motivi della decisione

In relazione alla questione preliminare riguardante il ritardato versamento del deposito cauzionale, il Collegio, sulla base del fatto che è recentemente intervenuta una modifica normativa sull'importo della cauzione, atteso che - come risulta dal verbale d'udienza - sono state fornite a richiesta, telefonicamente, da persone della CSAI, forse per equivoco, informazioni difformi sull'ammontare della cauzione, che inoltre è di dominio pubblico che la distribuzione dell'annuario CSAI 2008 con le modifiche introdotte sia avvenuta con ritardo, e che infine il versamento risulta essere stato eseguito con appena un giorno di ritardo, ritiene che l'appellante sia, nel caso di specie, incorso in errore scusabile, e che l'appello sia ammissibile.

Quanto al merito, il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e che vada accolto.

La manifestazione in esame, infatti, è un Trofeo di Marca per cui trova applicazione **l'art. 4 1° e 3° lett.b NSK9 e conseguentemente appare perfettamente legittimo, nel caso di specie, l'obbligo contenuto al corrispondente punto T5.1** che stabilisce che è consentito esclusivamente l'uso di pneumatici riportati in una tabella allegata.

Tali norme, in quanto disposizione di carattere speciale, prevalgono sulla norma di carattere generale, od ossia sull'art. 12.2.c. del RNK, che consente all'organizzatore di imporre ai concorrenti l'acquisto dei pneumatici solo per le Competizioni iscritte al Calendario Sportivo Internazionale, previa autorizzazione della CSAI.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, ritiene ammissibile l'appello proposto avverso alla decisione n. 27/2008 resa in data 31.03.2008 dal Giudice Sportivo II Sezione;

nel merito accoglie l'appello e dichiara la nullità decisione n. 27/2008 resa in data 31.03.2008 dal Giudice Sportivo II Sezione;

Stante l'accoglimento dell'appello dispone la restituzione del deposito cauzionale e della sanzione.

Nulla dispone per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 07/05/2008.

Il Presidente del T.N.A.

Depositata in minuta il 27/05/2008 (e) pubblicata il 30/05/2008

La parte in neretto è stata così precisata con decreto Presidenziale 5 Giugno 2008

La Segreteria

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Ermanno de Francisco rel.	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 4/08, promosso dal concorrente e conduttore Nannini Fabrizio avverso la decisione n. 3 del Collegio dei Commissari Sportivi nella gara ICC 125, svoltasi presso il kartodromo di Castelnuovo di Berardenga (Siena) il giorno 4 maggio 2008 (esclusione dalla classifica per sorpasso in regime di bandiera gialla).

FATTO e DIRITTO

1. – Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione con cui i Commissari lo hanno escluso dalla classifica della competizione di cui in epigrafe, assumendo che l'esposizione della bandiera gialla da parte del commissario di percorso sia avvenuta solo "a sorpasso ultimato", essendo tale manovra iniziata all'inizio di un rettilineo lungo circa cinquecento metri ed allorché nessuna segnalazione di pericolo era stata ancora attivata.

2. – All'esito di ampia istruttoria – sentito l'appellante ed escussi i testi ammessi nelle due successive udienze del 28 maggio e del 10 giugno 2008 – questo T.N.A. è pervenuto alla seguente ricostruzione dei fatti occorsi, avuto peculiare riguardo alla decisiva testimonianza del Sig. Daniele Baricondi, ossia dello stesso commissario di percorso che ha esposto la segnalazione per cui è causa.

Il Sig. Baricondi, impegnato in una postazione ubicata al termine del rettilineo che, all'uscita di un ampio curvone, costituisce il tratto di circuito più lontano dalla ferrovia Empoli-Chiusi, si rendeva conto che all'uscita del tornante in cui termina il predetto rettilineo si era materializzato un ostacolo in pista, costituito dal veicolo fermo di altro concorrente (n. 87 Panichi), fermatosi nel corso del giro precedente.

Conseguentemente, prima che i primi veicoli della corsa iniziassero a impegnare il predetto rettilineo per un nuovo giro, esponeva – agitandola per segnalare l'immediato pericolo – la bandiera gialla; la quale, per la repentina insorgenza della situazione di pericolo, non era stata preceduta dall'esposizione di altra bandiera dello stesso colore, ma non agitata.

Al sopraggiungere dei concorrenti e in particolare del n. 14 Lucaccini (al momento in testa alla corsa) e quindi dello stesso Nannini con il n. 1 (in seconda posizione),

quest'ultimo iniziava e poi completava, alla fine del tratto rettilineo della pista, la manovra di sorpasso con cui si portava in testa alla corsa, in danno del concorrente n. 14 e non ostante si fosse, in quel momento, in regime di bandiera gialla agitata.

3. – Premessa l'ammissibilità dell'odierno appello, si tratta di vagliare la correttezza, o meno, del sorpasso di cui si è detto, per accogliere, ovvero respingere, il gravame proposto.

4. – Si ricorda, in punto di diritto, che questo Tribunale Nazionale di Appello, con la sentenza n. 21 del 1 febbraio 2007 ha affermato il principio che, in regime di bandiera gialla esposta (ma non agitata), il sorpasso – inteso come momento in cui il veicolo più veloce sopravanza quello più lento – va considerato regolare se si compia prima che i due veicoli (*rectius*: quello più avanzato di essi) siano giunti sulla verticale del punto di esposizione della prima bandiera gialla;

5. – Il Collegio, confermando tale principio, osserva tuttavia che il caso odiernamente in esame è radicalmente diverso, in punto di fatto, da quello deciso dalla citata sentenza n. 21/2007, in cui il sorpasso si era invece perfezionato prima che i veicoli fossero giunti di fronte al punto di esposizione della prima bandiera gialla.

Nel caso odierno, viceversa, il sorpasso era pacificamente ancora in corso (nel senso che il veicolo più veloce non aveva ancora sopravanzato quello più lento) allorché i due veicoli, iniziando a impegnare il rettilineo, giungevano in vista della postazione da cui il Commissario di percorso ha esposto, agitandola sin dall'inizio, la propria bandiera gialla.

6. – Come è noto, l'art. 18 del Regolamento Nazionale Karting, relativo alle segnalazione, stabilisce – per quanto qui rileva – che la “bandiera gialla” esprime un “pericolo, proibito sorpassare. Se la bandiera è agitata il pericolo segnalato è immediato”.

Il significato precettivo di tale disposizione si coglie agevolmente considerandone il combinato disposto con l'art. 4.1.2 dell'appendice alla norma supplementare N.S. 16 del R.N.S., a tenore del cui ultimo comma “i sorpassi sono vietati dal punto in cui è mostrata la prima bandiera gialla e la bandiera verde esposta dopo l'incidente”.

Dal quadro normativo emerge dunque il seguente significato precettivo: se la bandiera gialla è mostrata fissa – diversamente da quanto è avvenuto nel caso in esame – il divieto di sorpasso inizia a partire dal momento in cui i concorrenti tagliano la perpendicolare del punto in cui la bandiera è esposta; mentre se la bandiera gialla è agitata (come si è assodato essere occorso nel caso di specie), il divieto di sorpasso deve ritenersi esteso anche al precedente tratto di pista da cui sia comunque percepibile l'esposizione di tale segnale di pericolo immediato. In ambo i casi, il divieto di sorpasso termina a partire dal momento in cui i concorrenti tagliano la perpendicolare del punto in cui è esposta la bandiera verde che segnala la fine della zona di pericolo.

In altri termini, il divieto di sorpasso deve intendersi riferito a tutta la zona di pericolo, ma solo ad essa: la quale – terminando in ogni caso nel punto in cui i concorrenti transitano davanti alla bandiera verde – in caso di bandiera gialla fissa inizia nel punto in cui concorrenti transitano davanti ad essa (pericolo preavvertito), mentre in caso di bandiera gialla agitata tale divieto inizia già nel punto in cui si rende visibile tale segnale (pericolo immediato).

7. – Applicando il principio al caso di specie, risulta dunque senz'altro sussistente la contestata violazione: ciò in quanto il sorpasso si è completato (in riferimento al momento in cui il veicolo n. 1 ha raggiunto e sopravanzato quello n. 14) allorché i due veicoli erano già all'interno della zona di pericolo in cui esso era stato vietato dal commissario di percorso mediante l'agitazione (non dunque la mera esposizione) della bandiera gialla. La quale, anche in ragione della conformazione rettilinea del tratto di pista in questione, risultava senz'altro visibile sin dalla parte terminale dell'ampia curva che precede il rettilineo nel cui ambito è stata portata a termine la contestata manovra di sorpasso (e che, invece, avrebbe dovuto essere immediatamente interrotta, stante la visibile segnalazione di bandiera gialla agitata).

Sicché la manovra è avvenuta all'interno della zona in cui essa risultava vietata.

8. – La riprova di quanto sopra, ossia dell'intrinseca attendibilità del ricordo del commissario escusso, è nel fatto stesso che egli aveva appena percepito la sussistenza di un pericolo grave ed immediato (costituito dall'arresto di altro veicolo subito dietro il tornante che lo stesso commissario presidiava) e che l'unico mezzo che egli aveva per segnalarlo in modo atto a evitare incidenti era quello di agitare immediatamente la propria bandiera gialla.

Né questo Tribunale ha motivo di dubitare che ciò sia effettivamente avvenuto con adeguato anticipo rispetto al perfezionamento della manovra di sorpasso per cui è causa, essendosi questa pacificamente protratta (secondo quanto affermato dallo stesso appellante) quasi per l'intero tratto di rettilineo che precede la postazione presidiata dal Sig. Baricordi, come da quest'ultimo riferito con dovizia di particolari in sede di deposizione testimoniale.

9. – In conclusione, l'appello va integralmente disatteso, altresì con assorbimento (alla stregua della compiuta ricostruzione dei fatti operata da questo Collegio) della residuale censura di insufficiente istruttoria collegiale da parte dei Commissari sportivi che hanno assunto l'impugnata decisione.

Va conseguente ordinato l'incameramento della cauzione versata dall'appellante.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe indicato e ordina l'incameramento della cauzione versata dall'appellante.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2008.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.

(dr. Renato TERESI)

L'ESTENSORE

(Con. Ermanno de FRANCISCO)

Publicata mediante deposito in Segreteria il _28 Luglio 2008
Segreteria del T.N.A.

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma, 28 Maggio 2008

APPELLO n. 5/08 W.R.C. srl

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il ripristino della classifica ordinando la restituzione del deposito cauzionale.

Manda alla CSAI per l'esecuzione disponendo la restituzione dei componenti trattenuti al Mugello.

Il Presidente del TNA
(Dr. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 5/08 WRC

SENTENZA n° 5/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.

Renato Teresi

Ermanno De Francisco

Giovanni Castagna

Vincenzo Pirruccio

Sergio Lio

Presidente

Componente

Componente (rel.)

Componente

Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 5/2008 , proposto

da

World Racing Car S.r.l.

Contro

la decisione n° 43 del 11 Maggio 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione SARA Racing Weekend Campionato Italiano Prototipi svoltasi presso l' autodromo del in data 9-10-11 Maggio 2008 che infiggeva la sanzione della esclusione al conduttore n° 27 Uboldi Davide.

Udito il difensore per l'appellante. Avv. Marco Baroncini

Udite le conclusioni della Procura Federale.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Al termine della 3^a Gara Campionato Italiano Prototipi nel Trofeo Sara Racing Week End svoltasi nell'Autodromo del Mugello in data 9-10 e 11 Maggio 2008 il concorrente Avelon Formula conduttore Bellarosa Ivan n° gara 12 su vettura Ligier JS49 classe CN2A proponeva reclamo avverso il concorrente W.R.C. conduttori Uboldi Davide n° gara 27 e Franco Ghiotto n° gara 28 entrambi su vettura NORMA BME M2 BMW classe CN4A per la verifica dei seguenti particolari: Presenza di componenti in fibra di carbonio nelle parti di carrozzeria fondo piatto -pance - cofani. Le vetture venivano controllate dai Commissari Tecnici i quali rilevavano che le carrozzerie delle vetture n° 27 e 28 erano costruite in fibra di vetro; che il fondo piatto della vettura n° 28 era composto da un espanso rivestito in fibra di vetro, che la vettura n° 27 aveva il fondo piatto composto da un materiale espanso rivestito da una pellicola in fibra di carbonio.

Concludevano pertanto, che la vettura n° 27 non era conforme al disposto dall' art. 259.3.7.1 dell'allegato J al Codice Sportivo Internazionale.

I Commissari Sportivi con decisione n° 43 del 11 Maggio 2008 escludevano dalla classifica il Concorrente WRC conduttore Uboldi Davide n° gara 27.

Contro questo provvedimento il concorrente W.R.C. propone appello al T.N.A. con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni.

Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico sul fondo piatto trattenuto dagli Ufficiali di gara in idonea sede nell'Autodromo del Mugello ,previa sigillatura.

L'analisi del materiale sia per quanto è stato possibile apprezzare a vista e sia per mezzo di un test elementare sulla conducibilità elettrica del materiale, confermava senza ombra di dubbio la presenza di fibre di carbonio sul fondo in questione, sebbene con vari rappazzi e rinforzi in fibra di vetro..

Deduce il ricorrente nella memoria di difesa: che il fondo piatto è distinto dalla carrozzeria e pertanto il citato art. 259.3.7.1 che vieta l'uso di fibre di carbonio e/o kevlar per la carrozzeria non era applicabile; in via subordinata, che la sanzione inflitta era sproporzionata in eccesso, tenuto conto che la norma non è totalmente comprensibile, ovvero di chiara lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello merita accoglimento. In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola le vetture del gruppo CN all'art. 1.1.4 definisce la carrozzeria come tutte le parti interamente sospese della vettura lambite dai filetti d'aria. L'art. 3.7.1 proibisce l'uso di fibre di carbonio e/o kevlar per la carrozzeria.

L'assunto dei Commissari Tecnici che il fondo piatto in quanto lambito dai filetti d'aria è quindi assimilabile alla carrozzeria, non è condivisibile per effetto principalmente del disposto dall'art. 3.7.5 che recita:

“Nessuna parte avente una influenza aerodinamica e nessuna parte della carrozzeria potrà trovarsi in nessuna circostanza al di sotto del piano geometrico generato dalla superficie piana definita dall'art.3.7.4.” così definendolo come terzo elemento distinto dall'insieme chassis-carrozzeria.

In definitiva il fondo piatto non è altro che un piano di riferimento fissato per esigenze regolamentari al telaio al di sotto del quale non può trovarsi alcuna parte riferibile alla struttura sospesa della vettura, cioè alla carrozzeria.

Accertato che non sussistono dubbi, sulla base delle verifiche effettuate da questo Collegio e sul campo di gara dai Commissari Tecnici in ordine al materiale utilizzato per la costruzione del fondo piatto della vettura n°27, è facilmente rilevabile che l'art. 259.3.7.4 afferma che detto fondo deve essere una superficie solida, piana, dura, impenetrabile, rigida e continua.

Possiamo, quindi, affermare che l'uso di qualunque materiale con le caratteristiche sopradette è legittimo.

Il Tribunale, tenuto conto dei verbali, delle dichiarazioni acquisite agli atti, nonché dei risultati del sopralluogo disposto, ritiene che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, che si debba provvedere al ripristino dell'originaria classifica, alla restituzione della cauzione versata nonché dei componenti trattenuti al Mugello per la verifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, accoglie il ricorso.

Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenziali provvedimenti in sede di omologazione della manifestazione.

Ordina la restituzione del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 28 Maggio 2008

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 10/06/2008.....

Pubblicata il 12 /06/2008

Il Presidente del T.N.A.
(Dr. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 6/08 Papini Roberto

SENTENZA n° 6/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.
Renato Teresi
Giovanni Castagna
Vincenzo Pirruccio
Sergio Lio

Presidente
Componente (rel.)
Componente
Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 6/2008 , proposto

da

Papini Roberto

Contro

la decisione n° 12 del 11 Maggio 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione SARA Racing Weekend Campionato Italiano Superstars svoltasi presso l' Autodromo di Monza in data 15/18 Maggio 2008 che infiggeva la sanzione della esclusione al conduttore Papini Roberto n° gara 58.

Udito il difensore per l'appellante.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della Gara Campionato Italiano Superstars nel Trofeo Sara Racing Week End svoltesi nell'Autodromo di Monza in data 15/18 Maggio 2008 il concorrente/conducente Papini Roberto n° gara 58 vettura BMW M5 veniva escluso dalla classifica dai Commissari Sportivi con decisione n° 12 del 18 Maggio 2008 poiché in seguito ad una partenza anticipata rilevata dai Giudici di Fatto gli era stata inflitta la sanzione del drive through, disattendendo nei tempi previsti il disposto del Direttore di gara, nonostante la tempestività della segnalazione.

Avverso tale decisione Papini Roberto propone gravame a questo Tribunale con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni.

Riproponendo la questione di merito, violazione dell'art. 6.4 b) della Norma Supplementare 16 ha pregiudizionalmente eccepito :

- a) Che la segnalazione di drive through era illegittima sia perché tardiva sia perché immotivata in quanto nessuna falsa partenza né partenza anticipata può essergli imputata , come emerge dal verbale dei giudici di fatto.
- b) Che la segnalazione di drive through era stata esposta 5 minuti prima del termine della gara ed era stato impossibile quindi ottemperare alla disposizione perché tardiva.

Il Tribunale ha proceduto all'interrogatorio del ricorrente, che ha confermato il suo assunto, nonché ad accertamenti istruttori sulle circostanze di cui alle lettere a) e b), prendendo in considerazione la testimonianza di uno dei due giudici di fatto presenti sia sulla linea di partenza che ai box.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa che regola la gestione della sanzione drive through è esposta nell'art. 6.4 b) della Norma Supplementare 16 " la penalità non deve essere applicata negli ultimi 5 giri, od in caso di gare di durata, negli ultimi 8 minuti escluso l' eventuale giro finale " .

Il giudice di fatto preposto nella zona box alla esposizione delle segnalazioni sostiene che vettura n° 58 è transitata sul rettilineo dinanzi ai box 5 volte senza entrare nella pit line per assolvere agli obblighi derivanti dalla sanzione inflittagli, anche se il proprio comportamento nel corso della manifestazione poteva dare adito a dubbi ed a giustificazioni.

Alla stregua delle esposte considerazioni il comportamento dei Commissari

in ordine alla tardività della esposizione della segnalazione non appare censurabile. L'istruzione per definire delle responsabilità comportamentali hanno richiesto dei tempi di esecuzione. E comunque anche se la segnalazione fosse stata errata, avrebbe dovuto osservarla.

E' invero emerso dai verbali dei giudici di fatto presenti sulla linea di partenza e da opportune precisazioni ottenute da questo Tribunale in sede istruttoria che la cennata doglianza relativa alla inesistenza della partenza anticipata è concreta, laddove gli stessi giudici esprimono considerazioni sullo allineamento con la vettura n° 1.

Lo schema di tutela prevede il rispetto dei provvedimenti adottati nell'ambito delle loro competenze, non potendo essi Commissari Sportivi, applicare senza eccedere dai loro poteri, una sanzione diversa da quella espressamente dettata per l'infrazione in questione come desunta dagli stessi Commissari.

La vicenda offre al Collegio, in via generale, con riguardo a tutte le manifestazioni dello sport automobilistico, l'occasione di richiamare, da un lato, l'attenzione dei concorrenti, nel proprio interesse, che non può prescindere da quello della riuscita delle gare, sulla necessità di osservare rigidamente e lealmente le norme regolamentari e di ispirarsi, in ogni evenienza, all'agonismo sportivo per non svuotare le competizioni del contenuto che le contraddistingue.

Questo Tribunale tenuto conto dei verbali, delle dichiarazioni acquisite agli atti, ritiene che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 12 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Papini Roberto

avverso la decisione già citata.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 9 Luglio 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 23 Luglio 2008

Pubblicata il

La Segreteria

Il Presidente del T.N.A.
(dott. Renato Teresi)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Ermanno De Francisco	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente/conducente Tacchini Mario, avverso le decisioni n. 6 e 7 dei Commissari Sportivi del 17 maggio 2008 emesse nel corso della cronoscalata "Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino".

FATTO

Il Tacchini, prima della partenza del primo turno di prove, portava a conoscenza del Collegio dei Commissari Sportivi che alcuni particolari tecnici delle vetture dei concorrenti Bisceglia Claudio, Lorè Giuseppe e Cipriani Fabiano, a suo giudizio non erano conformi al Regolamento Tecnico della categoria "Racing Start". In particolare segnalava l'utilizzo di cerchi ruota non previsti per le vetture in questione. I Commissari Sportivi, a seguito dei controlli effettuati dai Commissari Tecnici, che dichiaravano la conformità delle vetture ai regolamenti della categoria, respingevano i reclami presentati, incamerando le relative tasse. Contro tali decisioni il concorrente Tacchini proponeva prontamente appello.

DIRITTO

L'appello deve essere accolto.

Va precisato al riguardo, preliminarmente, che il regolamento sportivo della categoria "Racing Start" all'art. 8 del cap. IV° della N.S. 24 non permette la presentazione di reclami di natura tecnica, ma soltanto verifiche d'ufficio disposte a discrezione dei CC.SS.. L'aver dichiarato ricevibili i 3 reclami presentati dal concorrente Tacchini, con i successivi controlli su due delle vetture, (la terza, rimasta ferma su percorso non è stata recuperata, in contrasto a quanto previsto dall'art. 2.5 della N.S. 9) e i relativi giudizi di conformità dei particolari verificati da parte dei CC.TT., portavano i CC.SS., con le decisioni n. 6 e 7, a respingere i reclami presentati e ad incamerare le tasse di reclamo.

L'errore ab origine delle decisioni dei CC.SS. ha generato il ricorso in appello del concorrente Tacchini, che nelle sue motivazioni ha tenuto a definire i suoi reclami non di natura tecnica, bensì sulle costituzioni delle classi; in particolare l'elencazione delle presunte difformità tecniche delle vetture oggetto dei reclami, tendeva soltanto a far

dichiarare queste vetture non compatibili con i regolamenti della categoria "Racing Start" proponendone il loro passaggio ad altra categoria.

Ma, osserva il Collegio, in ciò concordando con quanto sottolineato dalla Procura Federale, che a prescindere dalla non conformità dei cerchi al regolamento tecnico della categoria "Racing Start" (art. 2.4.2 della N.S. 24) accertata in sede di verifica dai controlli tecnici effettuati, l'appello deve essere accolto, avendo i CC.SS. messo in atto un procedimento illegittimo, rispetto al quale l'appellante poteva difendersi solo con il ricorso proposto al Tribunale d'Appello per rimuovere gli effetti conseguenti ad una decisione da qualificarsi quantomeno abnorme e, quindi da annullarsi: in particolare, avuto riguardo all'erronea iniziale qualificazione come reclami in senso stretto delle osservazioni fatte dal Tacchini prima dell'inizio delle prove; alla formale pronuncia di provvedimenti sulle stesse, nel merito, e su quelli ulteriori adottati quanto all'incameramento delle tasse di reclamo.

P.Q.M.

- Il Tribunale accoglie l'appello nei sensi e nei limiti di cui nelle motivazioni; per l'effetto annulla i provvedimenti n. 6 e 7 dei CC.SS.;
- ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto si riferisce all'attività svolta dai Commissari in sede di verifica e dal collegio dei Commissari Sortivi
- dispone la restituzione delle tasse di reclamo e della cauzione per adire il TNA.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 10 giugno 2008.

L'ESTENSORE
(Vincenzo Pirruccio)

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Depositata alla Segreteria del TNA il 13/06/08

Pubblicata il 13/06/08

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma 25 Giugno 2008

APPELLO n. 8/08 Audi Sport Italia

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Annulla il provvedimento di esclusione mandando alla CSAI di provvedere alle necessarie e consequenziali modificazioni relative alla classifica. Commina alla ricorrente Audi Sport Italia la penalità di Euro 5000,00

Dispone la restituzione del deposito cauzionale in misura pari al 50% dello stesso.

Dispone la restituzione dei particolari contestati nonché di quelli forniti per la comparazione dalla casa automobilistica Audi su richiesta della ricorrente.

Il Presidente del TNA
(Dr. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 8/08 AUDI SPORT ITALIA

SENTENZA n°8/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.
Renato Teresi
Giovanni Castagna
Vincenzo Pirruccio

Presidente
Componente (rel.)
Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 8/2008 , proposto

da

AUDI SPORT ITALIA

Contro

la decisione n° 17 del 8 Giugno 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione SARA Racing Weekend Campionato Italiano Superstars svoltasi presso l' Autodromo dell' Umbria " Mario Umberto Borzacchini " in data 7/8 Giugno 2008 che infliggeva la sanzione della esclusione al concorrente Audi Sport Italia n° gara 1 conduttore Morbidelli Gianni.

Udito il difensore per l' appellante.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della Gara Campionato Italiano Superstar nel Trofeo Sara Racing Week End svoltesi nell'Autodromo dell' Umbria in data 7 8 Giugno 2008 i Commissari Sportivi disponevano nell'insieme di numerose vetture da controllare la verifica della testata della vettura AUDI RS 4 del concorrente Audi Sport Italia conduttore Morbidelli Gianni n° gara 1.

La vettura veniva controllata dai Commissari Tecnici, i quali rilevavano le seguenti difformità rispetto ai dati riportati sulla Scheda Tecnica STS 001, elaborato che descrive la vettura Audi RS :

- Diametro del fungo delle valvole di aspirazione pari a mm 33,85 anziché mm. 33,50 come riportato sulla scheda tecnica .
- Lunghezza valvole di scarico pari a mm. 101,9 anziché mm. 104.0 come riportato sulla scheda tecnica, con una tolleranza dimensionale di +/- 1,5 mm. e quindi mm. 102.5.

I Commissari Sportivi con decisione n° 17 del 8 Giugno 2008 escludevano dalla classifica il Concorrente Audi Sport Italia conduttore Gianni Morbidelli n° gara 1.

Contro questo provvedimento il concorrente AUDI propone appello al T.N.A. con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltre di motivazioni. Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico, sulle valvole, trattenute dagli Ufficiali di gara in idonea sede nell'Autodromo di Vallelunga, previa sigillatura, e mediante l'audizione dell'appellante, sia nella fase dell'accertamento tecnico, non comparso, sia in udienza.

Quanto rilevato in istruttoria confermano i dati riscontrati dai Commissari sul campo di gara. L'invio da parte dell'AUDI di elementi di prova non ha indotto questo Tribunale a negare credibilità alle affermazioni contenute nei verbali dei Commissari Tecnici.

Deduce il ricorrente nella memoria di difesa:

1°) Che l'Audi Sport Italia utilizza soltanto i motori di serie che riceve dal costruttore, e che non dispone delle attrezzature per interventi vari. In caso di cattivo funzionamento dei motori, gli stessi vengono sostituiti restituendo il motore malfunzionante al costruttore.

2°) Che le differenze delle misure sono imputabili ad errori commessi dall'Audi nella compilazione della scheda tecnica predisposta nel 2006.

Che l'Audi ha provveduto a far correggere detti errori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita parziale accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola le vetture del gruppo Supertars all'art. 2.6 del regolamento tecnico impone

che per l' emissione della Scheda Tecnica i concorrenti sono tenuti a fornirne i dati tecnici, successivamente la CSAI provvederà all'approvazione della stessa per consentire l'uso sportivo della vettura.

Nulla impediva all'Audi Sport Italia di fornire qualunque misura di valvole per ottenere la scheda tecnica, con l'ovvio obbligo di utilizzare nell'attività sportiva il materiale dichiarato.

Ora va dato atto che non sussiste alcun dubbio sul fatto che le valvole trovate sui motori in questione all'atto delle verifiche tecniche portavano delle misure differenti da quelle descritte sulla scheda tecnica.

Ma la dichiarazione fatta dal ricorrente che, come confermato per scritto dal costruttore, si sia trattato di un mero errore commesso durante la compilazione stessa scheda, può essere riconosciuto quale argomento in parte giustificativo di quanto accaduto.

Pertanto il Tribunale dà atto della correttezza sportiva, del ricorrente cioè della sua buona fede, ritenendolo soltanto responsabile di colpevole incuria.

Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite agli atti, nonché dei risultati della disposta verifica, ritiene il Collegio che vi siano elementi per la riforma della decisione n° 17 dei Commissari Sportivi e di potere accogliere pertanto parzialmente il ricorso, annullando la sanzione della squalifica e sostituendola con l'ammenda nella misura di Euro 5.000 (cinquemila)

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello accoglie parzialmente il ricorso proposto da Audi Sport Italia, riformando la decisione già citata da esclusione ad ammenda dell'importo di € 5.000,00. Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni consequenziali provvedimenti in sede omologazione della manifestazione.

Ordina la restituzione del 50 % del deposito cauzionale al ricorrente e Dispone la restituzione dei pezzi particolari oggetto di contestazione, nonché di quelli forniti per la comparazione dall'Audi su richiesta dello stesso ricorrente.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 25 Giugno 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 17 Luglio 2008.....

Pubblicata il 18 Luglio 2008

Il Presidente del T.N.A.
(dott. Renato Teresi)

La Segreteria

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Isolani Racing Team, conduttore Isolani Leonardo, avverso la decisione n. 7 dei Commissari Sportivi del 6 luglio 2008 emessa nel corso della cronoscalata "45^a Coppa Carotti Rieti - Terminillo".

FATTO

Al termine della 45^a Coppa Carotti Rieti – Terminillo, disputatasi il 6 luglio 2008, il concorrente Gramenzi Marco proponeva reclamo nei confronti del concorrente Isolani Racing Team, conduttore Isolani Leonardo, chiedendo i seguenti controlli:

- diametro delle flange di restringimento dei condotti di aspirazione in relazione al peso vettura e alla cilindrata;
- spegnimento del motore a seguito di otturazione dei fori delle flange;
- integrità del cassoncino di aspirazione.

Le verifiche effettuate dai Commissari Tecnici evidenziavano la conformità della vettura per quanto concerne la integrità del cassoncino di alimentazione e lo spegnimento del motore a seguito dell'otturazione dei fori delle flange, mentre al contrario, la non corrispondenza del diametro dei fori delle flange, che misuravano mm. 32,8 anziché mm. 31,0 come previsto dall'Allegato J in funzione del peso e della cilindrata della vettura.

A seguito di dette risultanze il Collegio dei Commissari Sportivi decideva di irrogare la sanzione della esclusione dalla classifica dell'Isolani.

Contro tale decisione il concorrente Isolani proponeva prontamente appello .

DIRITTO

L'appello deve essere respinto.

Osserva il Collegio, in accordo con la Procura Federale, che l'eccezione di ricevibilità del reclamo per la mancata presenza della vettura del Gramenzi in Parco Chiuso e la indisponibilità a sottoporla ad una verifica d'ufficio sugli stessi particolari oggetto del reclamo stesso, è da ritenersi assolutamente infondata, in quanto è stato accertato che la macchina del Gramenzi è stata messa a disposizione degli Ufficiali di gara che, tuttavia,

non hanno ritenuto di effettuare sulla stessa le verifiche sulla quale ha insistito il difensore del ricorrente.

Per quanto attiene alla misura della sanzione, per la quale è stata proposta una subordinata, il Collegio, ritenendo che l'incremento delle prestazioni, conseguente ai motivi della non conformità, non sia affatto trascurabile, giudica assolutamente congrua la sanzione irrogata dai Commissari Sportivi.

P.Q.M.

- Il Tribunale rigetta l'appello nei sensi e nei limiti di cui nelle motivazioni;
- dispone l'incameramento della cauzione per adire il TNA.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 23 luglio 2008.

L'ESTENSORE
(Vincenzo Pirruccio)

Depositata alla Segreteria del TNA il 28 Luglio 2008

Pubblicata il 29 Luglio 2008

La Segreteria

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:10/09/2008

R.G.: 10/08

SENTENZA: 10/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 10/08 di Registro Generale, proposto dal Sig. Marco Ronconi avverso alla decisione dei Commissari Sportivi della 7° Cronoscalata delle Rocche Aquilane, n. 2 resa in data 27.07.2008.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante è comparso il Sig Gianluca Marotta

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello in quanto non è stato consentito all'appellante di verificare la regolarità della vettura;

per l'appellante: accoglimento dell'appello.

R.G.: app. 10/08 Marco Ronconi

SENTENZA n° 10/2008

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 10/08, proposto

da

Marco Ronconi;

contro

la decisione dei Commissari Sportivi della 7° Cronoscalata delle Rocche Aquilane, n. 2 resa in data 27.07.2008.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Lette le conclusioni dell'appellante.

Svolgimento del procedimento

In data 27 Luglio 2008 il Sig. Marco Ronconi ha preannunziato appello avverso alla decisione dei Commissari Sportivi della 7° Cronoscalata delle Rocche Aquilane, n. 2 resa in data 27.07.2008, riservandosi di depositare i motivi di impugnazione.

Con la decisione n. 2 del 27.07.2008 i Commissari Sportivi Sezione avevano comminato al concorrente Marco Ronconi l'ammenda di €270,00 per violazione dell'art. 253/11 allegato J, per non aver rimosso la pellicola protettiva di colore scuro dai vetri anteriori.

Il Sig. Ronconi con atto del 28.07.2008 ha depositato i motivi di appello, con cui ha rilevato:

- che la vettura sarebbe stata esaminata prima della gara in sede di verifica tecnica, e che non sarebbe stato rilevato alcun problema;
- che la vettura di serie monterebbe vetri fumè e che nel caso specifico non sarebbe stata montata alcuna pellicola di protezione;
- che l'avviso di rimuovere la pellicola sarebbe stato reso, verbalmente, tra la prima e la seconda "manche" e dal Commissario tecnico Delegato e non dallo Sportivo Delegato;
- che il parco chiuso sarebbe stato liberato dal Direttore di gara in assenza di situazioni ostative per alcuna vettura, e che la decisione impugnata sarebbe stata notificata alle h. 18,30 e quindi a parco chiuso già libero.

Sulla base di tali rilievi l'appellante ha dedotto:

- che le funzioni dei Commissari Sportivi si esaurirebbero nel momento in cui le classifiche sono definitive;
- che i provvedimenti successivi alla classifiche definitive non sarebbero di pertinenza dei Commissari Sportivi;
-

-
- che i Commissari Sportivi non potrebbero autorizzare le premiazioni se prima non sono decorsi i termini dei preavvisi di appello;
- che i Commissari Sportivi dovrebbero dare mandato scritto ai commissari tecnici di effettuare le specifiche e dettagliate verifiche tecniche, sia prima che dopo la gara;
- che, nel caso in esame, i Commissari avrebbero dovuto inviare alla Scuola Federale il particolare meccanico oggetto delle decisioni, onde consentire sia al concorrente che alla giustizia sportiva, di verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche, e che ciò non avrebbe avuto luogo in quanto il parco chiuso sarebbe stato già liberato, con conseguente violazione del diritto di difesa.

All'udienza del 10 Settembre 2008, dopo la discussione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello, il Sig. Gianluca Marotta ha chiesto l'accoglimento dell'appello; il Tribunale ha adottato la propria decisione, riservandosi di depositare la motivazione nei termini previsti dal R.N.S.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Come questo Tribunale ha più volte sottolineato – cfr da ultimo anche Sentenza N° 11/08 emessa nella stessa Udienza del 10 Settembre c.a. sussiste l'obbligo specifico del rispetto di tutta la disciplina regolamentare, a maggior ragione da parte di coloro che, come i Commissari Sportivi, hanno il compito di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Tra gli obblighi, non ultimo, quello di suffragare il contenuto delle decisioni assunte non solo con motivazioni non giuridiche e non circostanziate, ma anche con la messa a disposizione degli elementi probanti la contestazione fatta al concorrente con ogni ragionevole mezzo (occorrendo, sigillo del pezzo, documentazione fotografica, relazione aggiuntiva).

Il che non è avvenuto, privando l'appellante dal diritto di difendersi efficacemente ed il Collegio di una qualsiasi possibilità di verificare l'effettiva esistenza della violazione contestata che ha comportato l'impossibilità di un obiettivo riscontro.

Il tutto, “ a fortiori” tenuto conto della lunga ed articolata Relazione fatta pervenire al TNA **dopo** la trattazione e decisione del ricorso.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Marco Ronconi, annulla la decisione n. 2 resa in data 27.07.2008 dai Commissari Sportivi della 7° Cronoscalata delle Rocche Aquilane.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Nulla dispone per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 23/09/2008.

Il Presidente del T.N.A.

Renato Teresi

Depositata in minuta il 23/09/2008

Publicata il 30/09/2008

Il Segretario

Fabrizio Blasi

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 11/08 Matteo Ghidella

SENTENZA n°11/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.
Renato Teresi
Giovanni Castagna
Sergio Lio

Presidente
Componente (rel.)
Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° 11/2008 , proposto

da Matteo Ghidella

Contro

la decisione n° 15 del 27 Luglio 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione 5^a Prova - Open Master svoltasi presso il Kartdromo Kart Planet di Busca - CN - in data 25/27 Luglio 2008 che infliggeva la sanzione della esclusione al concorrente Matteo Ghidella n° di gara 1 categoria KF2 a causa di una infrazione al Regolamento Tecnico riscontrata al termine della prefinale.

Udito il delegato del ricorrente.

Udite le conclusioni della Procura Federale favorevoli all'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della prefinale della gara 5^a prova Trofeo Open Master svoltesi nella Pista Kart Planet in Busca - CN - il 25/27 Luglio 2008 i Commissari Sportivi escludevano dalla classifica il concorrente/conducente Matteo Ghidella n° gara 1 categoria KF2 in quanto veniva riscontrata nel corso delle verifiche tecniche alla fine della prefinale l'innesto della frizione a 5.400 giri del motore anziché a 5.000 giri come previsto dall' art. 18 del Regolamento Tecnico Internazionale.

Contro questo provvedimento il concorrente Matteo Ghidella propone ricorso al T.N.A. con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni .

Il preavviso di appello sospende l'effetto della decisione del Collegio dei Commissari Sportivi come prevede l'art.152 del Codice Sportivo Internazionale.il Ghidella partecipa alla finale classificandosi primo.

Veniva disposta l'istruzione del procedimento.

Deduce il ricorrente nella memoria di difesa :

Che l' innesto della frizione era stato controllato prima della partenza ed alla fine di ogni gara con il metodo usuale di spostamento prima del raggiungimento dei 5.000 giri motore e poi facendo sormontare al kart a 5.000 giri motore un' asticella il metallo alta circa 2 cm.ottenendo sempre riscontri di conformità alle norme vigenti.

Che queste verifiche si erano protratte per ben 4 volte sollecitando ulteriormente la frizione già reduce di una gara sull'asciutto e di due sul bagnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola il sistema di controllo dell' innesto della frizione nei kart categoria KF2 relativo al superamento di una aste di metallo delle dimensioni di mm. 12 x 75 x 1,400 alla data del 27 Luglio 2008 non era noto ai concorrenti, limitandosi la verifica in tutte le manifestazioni al controllo del semplice spostamento del mezzo prima che il motore raggiungesse i 5.000 giri.

Dal verbale (n° 3) estremamente sintetico dei Commissari Tecnici questo Tribunale non ritiene di potere accertare il tipo di verifica effettuata, quante volte è stata ripetuta e che tipo di contagiri è stato utilizzato per rilevare i giri del motore.

Più delicata e rilevante è la questione sollevata dal ricorrente relativa all' incomprensibile motivo di non tutela del proprio assunto, dei Commissari Tecnici e Sportivi

che hanno disatteso l'obbligo di trattenere le parti meccaniche oggetto del ricorso

Devesi, infine, dedurre dalla vicenda un severo insegnamento più volte segnalato da questo Tribunale agli organi responsabili e non è superfluo ribadire che l'osservanza delle regole deve avere un costante rispetto sia da parte degli Ufficiali di Gara che da parte dei concorrenti che non possono subire pregiudizio, specie quando, come nel caso in esame, si gareggi per il più ambito titolo.

Sussistono pertanto ragioni sufficienti per ritenere illegittima la decisione dei Commissari Sportivi posto che la mancata messa a disposizione del particolare meccanico oggetto di contestazione priva questo Tribunale di qualunque possibilità di controllo ed il ricorrente del diritto di poter contrastare la decisione di esclusione dalla classifica.

Il ricorso deve essere accolto con le conseguenziali statuizioni relative alla revisione della classifica ed alla integrale restituzione del deposito cauzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello accoglie il ricorso proposto da Matteo Ghidella ed annulla la decisione di esclusione impugnata: dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenziali provvedimenti in sede omologazione della manifestazione.

Ordina la restituzione del deposito cauzionale al ricorrente.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 10 Settembre 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 17/08/2008.....

Pubblicata il

Il Presidente del T.N.A.
(dott. Renato Teresi)

La Segreteria TNA

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

**R.G. : Appelli N° 12/08 Morsicani Racing S.a.s. E
15708 Comer. Spa**

SENTENZA n°12

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.	
Renato Teresi	Presidente
Ermanno De Francisco	Vice Presidente
Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Vincenzo Pirruccio	Componente
Sergio Lio	Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 12/2008 , proposto **da** Morsicani Racing

Contro

la decisione n° 19 del 31 Agosto 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione Trofeo Nazionale Classe 60 Mini Kart svoltasi presso il Kartodromo Circuito Internazionale di Napoli il 29-30-31 Agosto 2008 che infiggeva la sanzione dell' ammonizione con diffida al concorrente Comer S.p.a. conduttore Speedy n° di gara 35 a causa di una infrazione al Regolamento Tecnico riscontrata dai Commissari Tecnici al termine della finale a seguito del reclamo proposto dal concorrente Morsicani Racing S.a.s. n° di gara 78 conduttore Fioravanti Damiano.

E

Nel procedimento in grado di appello N°15/2008 proposto dalla Comer. Spa contro la decisione n° 18 del 31 Agosto 2008 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione Trofeo Nazionale Classe 60 Mini Kart svoltasi presso il Kartodromo Circuito Internazionale di Napoli il 29-30-31 Agosto 2008 che infiggeva la sanzione dell' esclusione al concorrente Comer S.p.a. conduttore Speedy n° di gara 35 a causa di una infrazione al Regolamento Tecnico riscontrata dai Commissari Tecnici al termine della finale.

CONCLUSIONI

L'avv.to Raffaele Pelillo, per Morsicani, chiede l'accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n.19 del Collegio dei Commissari sportivi ed il rigetto di quello presentato dalla Comer.

L'avv.to Carmine Bencivenga, per la Comer, conclude per il rigetto del ricorso del Morsicani e l'accoglimento, invece, di quello proposto dalla parte da lui rappresentata contro il provvedimento adottato dal Collegio dei Commissari sportivi di esclusione dalla classifica.

L'avv.to Riccardo Ceci per la Procura federale chiede l'accoglimento del ricorso del Morsicani con conseguente parziale riforma della decisione n.19 adottata dal Collegio dei Commissari sportivi e, quindi, con esclusione della Comer dalla classifica.
Conclude poi per il rigetto dell'autonomo ricorso della Comer.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che appare oltrechè opportuno, anche necessario, riunire i due procedimenti – trattati congiuntamente sull'accordo delle parti – attesa la reciproca interferenza e la evidente non “linearità” della gestione verificatasi nel caso concreto che ha per oggetto la stessa gara, gli stessi soggetti, lo stesso kart, lo stesso Collegio dei Commissari sportivi e verifiche tecniche effettuate dal medesimo Commissario: il tutto con decisioni assunte in fasi temporali la cui “discrepanza” è più che manifesta, posto che la esclusione dalla classifica, disposta con la decisione n. 18 - per irregolarità concernenti il regime di trascinamento della frizione (attacco) - risulta certamente adottata in un tempo successivo a quello della proposizione del reclamo, presentato dal Morsicani per la dedotta (e ritenuta poi) non conformità del motore, avuto riguardo ai bulloni di serraggio della testata.

E' appena il caso di sottolineare al riguardo che dalla documentazione acquisita – in particolare dal reclamo presentato dal Morsicani “alle ore 18” - orario comunque identico a quello della decisione n.18, ma che appare all'evidenza sovrapposto per ben due volte a quello originariamente indicato in ore “17”- nonché dai chiarimenti resi innanzi al TNA dal Presidente del Collegio dei Commissari sportivi sig. Franco Lualdi , si deve ritenere che il reclamo, proposto nel corso del manifestazione, sia stato concretamente valutato all'esito della stessa: ritenendo per detta ragione “assorbita”, quanto alla gravità della violazione, l'evidente necessità della esclusione siccome già pronunciata con la decisione n.18.

Il Collegio non ritiene ora di dover approfondire ulteriormente i motivi del metodo adottato: è certo peraltro che la decisione sul “reclamo” la cui presentazione – ancorché vistosamente corretta – va rapportata alle ore 17, doveva essere delibata con priorità ed attesa la sua fondatezza, come emerge anche dallo stesso tenore della decisione n.19, comportava la esclusione della Comer dalla partecipazione per evidente grave irregolarità (non conformità del motore per i motivi addotti). Al riguardo è appena il caso di mettere in evidenza quanto richiamato in modo espresso nel verbale redatto dal Commissario tecnico (n.16- redatto alle ore 19.45' “dopo” che sul reclamo era stata già adottata la decisione n. 19) ed il cui contenuto, riscontrato in sede di verifica, trova concorde il TNA.

E' evidente, infatti, la non conformità del motore alla “fiche” di omologazione e tale constatazione rende superflua qualsiasi riflessione circa la rilevanza della modifica secondo la precisa disposizione contenuta nell'art. 58 RNS.

Dalle premesse che precedono consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal Morsicani e l'irricevibilità, invece, di quello della Comer posto che quest'ultima non avrebbe dovuto partecipare alla finale per la innegabile priorità che si sarebbe dovuta assicurare alla decisione sul reclamo ed alla sua fondatezza.

Conseguono l'incameramento della cauzione versata dalla Comer; la restituzione di quella versata dal Morsicani e l'ordine alla CSAI di adottare i provvedimenti consequenziali in sede di omologazione della manifestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale nazionale di appello, decidendo sugli appelli riuniti n° 12 e 15/2008, così provvede: accoglie il ricorso del Morsicani Racing. S.a.s. e, per l'effetto, infligge alla Comer la sanzione della esclusione dalla competizione, da considerarsi dovuta prima della decisione n. 18 di esclusione dalla classifica, adottata dal Collegio dei Commissari sportivi;

dichiara l'irricevibilità dell'appello proposto dalla Comer, siccome proposto da una parte da considerarsi già esclusa dalla partecipazione alla gara per tardivo esame del reclamo tempestivamente proposto;

Dispone l'incameramento della cauzione versata dalla Comer e la restituzione di quella fatta pervenire dal Morsicani.

Da mandato alla CSAI di adottare i consequenziali provvedimenti in sede di omologazione della manifestazione.

Così deciso in Roma il 24.9.2008

Depositata il 3 ottobre 2008

Pubblicata il 7 ottobre 2008-

LA SEGRETERIA
Fabrizio Blasi

IL PRESIDENTE DEL TNA
(Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:08/10/2008

R.G.:

SENTENZA: 13/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 13/08 di Registro Generale, proposto dal Sig. Aaron Burkart avverso alla decisione n. 3 doc. n. 2.6 del 30.08.2008 resa dai Commissari Sportivi del 44° Rally del Friuli Alpi Orientali.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante sono comparsi l'Avv. Massimo Coccia, l'Avv. Mario Vigna e l'Avv. Mathias Feltz.

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello sotto il profilo dell'equità avendo l'applicazione della norma NS 11 della Federazione Italiana determinato nella fattispecie concreta un risultato iniquo (essendo i 34 secondi di distacco attribuiti al ricorrente un tempo eccessivo rispetto anche alle 11 gare precedenti). L'accoglimento dell'appello richiede inoltre la revisione della classifica esaminando i risultati di tutte le prove precedenti.

per l'appellante: accoglimento dell'appello.

R.G.: app. 13/08 Aaron Burkart

SENTENZA n° 13/2008

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 13/08, proposto

da

Aaron Burkart;

contro

la decisione n. 3 doc. n. 2.6 resa il 30.08.2008 dai Commissari Sportivi del 44° Rally del Friuli Alpi Orientali.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Lette le conclusioni dell'appellante.

Svolgimento del procedimento

In data 30 Agosto 2008 il Sig. Aaron Burkart ha preannunziato appello avverso alla decisione n. 3 doc. n. 2.6 resa dai Commissari Sportivi del 44° Rally del Friuli Alpi Orientali il 30.08.2008, riservandosi di depositare i motivi di impugnazione.

Con la predetta decisione i Commissari Sportivi, a seguito del comunicato n. 6 del Direttore di Gara relativo all'incidente occorso alla vettura n. 16 nella prova speciale n. 12, portata regolarmente a termine da 5 concorrenti e percorsa dai rimanenti come settore di trasferimento, stabilivano, in applicazione dell'art. 19.16, di attribuire a tutti i concorrenti transitati in trasferimento un tempo calcolato secondo il metodo della percentuale, come da classifica allegata.

Il Sig. Burkart con atto del 2.09.2008 ha depositato i motivi di appello, con cui ha rilevato che, nel caso in esame, i Commissari Sportivi avrebbero applicato un criterio che si sarebbe rivelato iniquo e particolarmente svantaggioso per il ricorrente.

In particolare, secondo il Sig. Burkart, il criterio utilizzato dai commissari sportivi sarebbe stato quello di prendere come riferimento il tempo totale di percorrenza del ricorrente in appello fino al controllo orario 11 e di dividerlo per il tempo del conduttore Rossetti, ottenendo un coefficiente di 1,0703.

Per calcolare il tempo dell'odierno ricorrente al controllo orario n. 12, sarebbe stato quindi preso come riferimento il tempo del migliore al controllo orario 12, il conduttore Andreucci, tempo che, moltiplicato per il coefficiente 1,0703, avrebbe dato un tempo per il Sig. Burkart di 15 minuti e 50,1 secondi.

Secondo l'argomentazione del ricorrente, il controllo orario 12 era già stato effettuato in modo identico come controllo orario 9, ed in quel caso il Sig. Burkart aveva raggiunto un tempo meno sfavorevole rispetto al conduttore Andreucci; in particolare, nel controllo orario 12 sarebbe stato calcolato un tempo che avrebbe danneggiato il Sig. Burkart di 21,7 secondi rispetto al passaggio precedente, il controllo orario 9.

Il ricorrente quindi desume che con tale conteggio i commissari sportivi avrebbero deciso a suo svantaggio nella gara per la vittoria della classe A Super 1600, che fino a quel momento lo avrebbe visto in vantaggio rispetto al conduttore poi risultato vincitore, Sig. Fornasiero.

Tale svantaggio iniquo sarebbe dimostrato dal fatto che prima del controllo orario 12 il ricorrente in appello si sarebbe trovato con vantaggio di 0,3 secondi rispetto all'avversario Fornasiero, e che, nel controllo orario 12, quest'ultimo conduttore, essendo stato l'ultimo a passare senza problemi, avrebbe terminato il controllo orario 12 con un tempo inferiore di 12,7 secondi rispetto al controllo orario 9.

Ebbene, secondo il ricorrente, poiché il suo tempo sarebbe stato calcolato secondo una forma di conteggio ritenuta arbitraria, ed essendo tale tempo più elevato non solo rispetto a quello del primo passaggio, ma di 33,9 secondi maggiore rispetto a quello dell'avversario, in tal modo sarebbe stata impedita una decisione sportiva.

Conclude l'appellante asserendo che la soluzione più equa nel caso de quo sarebbe stata quella di prendere come tempo di riferimento quello del controllo orario dell'ultimo veicolo che ha potuto completare il controllo senza ostacoli, che avrebbe consentito di giungere ad un risultato tale da rispecchiare le prestazioni dei veicoli durante tutti gli 11 controlli orari precedenti.

All'udienza dell'8 Ottobre 2008, dopo la discussione, i difensori del Sig. Burkart hanno chiesto l'accoglimento dell'appello, eccependo, in particolare, che i Commissari avrebbero applicato l'art. 19.16 punto 1 del R.N.S. norma supplementare 11, mentre al Rally del Friuli, essendo prova per il campionato italiano, non era applicabile la norma supplementare 11 e doveva essere applicata la normativa FIA.

La Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello sotto il profilo dell'equità avendo l'applicazione della norma NS 11 della Federazione Italiana determinato nella fattispecie concreta un risultato iniquo (essendo i 34 secondi di distacco attribuiti al ricorrente un tempo eccessivo rispetto anche alle 11 gare precedenti), oltre all'accoglimento la Procura ha richiesto inoltre la revisione della classifica esaminando i risultati di tutte le prove precedenti.

Il Tribunale ha adottato la propria decisione, riservandosi di depositare la motivazione nei termini previsti dal R.N.S.

Motivi della decisione

L'appello proposto dal Sig. Aaron Burkart è infondato, e va rigettato, sotto ogni profilo.

In primo luogo, in relazione all'eccezione presunta errata applicazione, nel caso in esame, della norma supplementare 11 dell'art. 19.16 punto 1 del R.N.S., si rileva come tale motivo di impugnazione non sia fondato.

La norma FIA stabilisce che *“nel caso in cui un controllo orario venisse interrotto o impedito per qualsiasi ragione, i commissari sportivi sono autorizzati ad assegnare ad ogni squadra interessata il tempo che ritengono più equo”*.

Nella fattispecie in esame i Commissari Sportivi hanno ritenuto di utilizzare come criterio

per l'assegnazione dei tempi quello previsto dalla norma supplementare 11 dell'art. 19.16.1 del R.N.S..

Ebbene, il richiamo a tale norma non può essere censurato, dal momento che la norma FIA consente ai Commissari Sportivi di poter scegliere, tra i tanti, quel criterio che, in relazione al caso concreto, essi ritengono più equo.

Pertanto, i Commissari Sportivi nell'applicare la norma supplementare 11 dell'art. 19.16.1 del R.N.S. non hanno violato alcuna disposizione, essendo stato loro consentito di optare anche per tale soluzione.

In secondo luogo, in relazione alla presunta iniquità del criterio adottato, si rileva, anche in questo caso, la legittimità dell'operato dei Commissari Sportivi e l'infondatezza della doglianza sollevata dall'appellante.

Come già esposto, la norma FIA consente un'ampia discrezionalità ai Commissari Sportivi nel ricercare il criterio applicabile per l'attribuzione dei tempi, ed è fatto acquisito alla comune esperienza che non è possibile individuare un criterio che, nell'applicazione concreta, non crei disparità di trattamento, e che appaia equo per tutti i partecipanti.

Ciò posto, l'unico limite che è possibile porre nella scelta del criterio applicabile per l'attribuzione dei tempi, è quello di evitare risultati che siano il frutto di scelte arbitrarie.

Nel caso in esame, il criterio adottato, quantunque avuto riguardo alla posizione dell'appellante possa apparire in concreto astrattamente iniquo, non può certamente ritenersi arbitrario, e dunque non è censurabile.

Tuttavia, attesa l'ampia discrezionalità di scelta attribuita ai Commissari Sportivi, è auspicabile che la FIA intervenga in materia per specificare, in dettaglio, i criteri da adottare in casi analoghi, al fine di evitare che ciascuno dei concorrenti, ad esito della scelta operata, possa chiedere l'applicazione di quel criterio che appaia più equo in relazione alla propria posizione.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, rigetta l'appello proposta dal Sig. Aaron Burkart avverso alla decisione n. 3 doc. n. 2.6 resa dai Commissari Sportivi del 44° Rally del Friuli Alpi Orientali il 30.08.2008.

Stante il rigetto dell'appello dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Nulla dispone per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 08/10/2008.

Il Presidente del T.N.A.

Renato Teresi

Depositata in minuta il 05/11/2008

Pubblicata il 5/11/2008

La Segreteria

Fabrizio Blasi

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi: Presidente

Dott. Ermanno De Francisco: Componente

Ing. Giovanni Castagna: Componente

Ing. Vincenzo Pirruccio: Componente (rel. est)

Avv. Sergio Lio: Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 14/08, proposto

da

Clemente Eligio;

contro

la sentenza n. 42/2008 del Giudice Sportivo 1° Sezione, resa in data 03.07.2008.
Conclusioni della Procura Federale: è esatto il richiamo al precedente di questo Tribunale (sentenza n°1/2008) ma lo stesso Regolamento prevede la possibilità di decidere con la presenza di due Componenti.

Conclusioni dell'appellante: Accogliersi l'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3.7.2008 il Giudice sportivo, procedendo su richiesta della Procura federale nei confronti di Eligio CLEMENTE e di Patrizia SCIASCIA in ordine a specifiche violazioni degli artt. 5.10 e seguenti NS 11, loro contestate nelle rispettive qualità – il

primo -di Commissario sportivo incaricato al controllo del previsto protocollo e del sorteggio da parte della CSAI dei partecipanti il cui numero risultasse in eccesso rispetto a quello previsto – la seconda- quale rappresentante “pro tempore” della Associazione RST Sport organizzatrice della manifestazione, applicava al Clemente la sanzione dell’ammonizione, mandando esente da una personale responsabilità la Sciascia.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente e ritualmente appello il Clemente, deducendo plurime violazioni del diritto di difesa nella fase svoltasi innanzi alla Procura federale e, inoltre, innanzi al Giudice sportivo : in particolare ,quanto a tale seconda fase , metteva in evidenza tra l’altro che tutto il procedimento si era svolto ed era stato celebrato in assenza del 3° componente della Sezione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la questione procedurale concernente la regolare costituzione del Collegio giudicante che ha trattato e deciso nel caso particolare, è preliminare ed assorbente ogni altro rilievo.

Sotto questo profilo, la dedotta eccezione di nullità appare fondata contrariamente all’assunto del rappresentante della Procura federale che ha concluso in via preliminare su tale punto innanzi al TNA..

Va precisato e sottolineato innanzitutto che dagli atti del procedimento ed in particolare dal verbale dell’udienza svoltasi innanzi al Giudice sportivo il 3 luglio 2008 – data della trattazione e della decisione impugnata – risulta documentato che il “Collegio” del Giudice sportivo era composto soltanto dall’avv.to Camillo Tatzzi (quale Presidente) e dall’ing. Giuseppe Invernizzi.

Il relativo giudizio si è svolto in assenza delle parti private : circostanza, quest’ultima, che non assume peraltro alcuna rilevanza avuto riguardo alla premessa che precede.

La problematica in argomento, come è noto, ha già formato oggetto di una precisa e specifica pronuncia di questo Tribunale – la n.°1 del 2008 (con la sua segnalazione ai competenti Organi dell’ACI e della CSAI sollecitati a provvedere alla necessaria ed urgente integrazione dell’Ufficio del Giudice sportivo per consentire il regolare svolgimento delle delicate funzioni allo stesso affidate quale Organo giurisdizionale di primo grado) . Con la sentenza richiamata, il TNA, prendendo in esame una pluralità di eccezioni tutte riguardanti la composizione del Giudice sportivo, ha chiaramente messo in evidenza che a prescindere dalla previsione contenuta nell’art. 155 lett. C – comma 3° e dalla sua palese valenza contraddittoria con la specifica previsione di cui alla lettera A della stessa norma, esistono principi generali recepiti in ogni Ordinamento giuridico ai quali occorre adeguarsi.

Su alcuni principi, da considerarsi veri e propri cardini, non sono consentite deroghe : in presenza di disposizioni tra di loro contrastanti va pertanto individuata quella avente carattere prioritario e tale compito spetta all’interprete, cioè all’Organo giudicante innanzi al quale la questione è posta o si ripropone. Il TNA, **all’unanimità**, ritiene di uniformarsi pertanto all’orientamento già in precedenza espresso che conferma.

Al riguardo, ora è opportuno e necessario sottolineare che con deliberazione n. 1352 del 28.2.2007 il Consiglio nazionale del CONI – richiamandosi a quanto già precisato in ordine alla immanenza, comunque, dei principi generali vigenti nell’ambito dell’Ordinamento giuridico dello Stato, ha ribadito, avuto riguardo allo svolgimento delle attività demandate alla Giustizia sportiva, che, **per quanto non espressamente previsto, le singole Federazioni sportive devono adeguare gli Statuti ed i Regolamenti, ai Principi del diritto processuale penale** (Titolo VI° - n.30).

Il Regolamento nazionale sportivo della CSAI non contiene peraltro alcuna specifica disposizione in ordine alla categoria delle nullità ed alla loro graduazione : se assolute o relative.

Occorre pertanto richiamarsi ai principi generali del Codice di procedura penale, avendo ben presente che alcune disposizioni ivi contenute costituiscono l’espresso richiamo a precetti recepiti nella Carta Costituzionale, in particolare, quelli di cui all’art. 24 co. 2° relativi al diritto alla difesa da intendersi sotto tutte le implicazioni e gli aspetti che ne assicurano in modo essenziale l’effettivo esercizio e la predisposizione delle necessarie garanzie.

Fra queste, con carattere preminente, v’è la netta demarcazione tra le “nullità assolute” – rilevabili anche d’ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento – e quelle “relative”. Gli artt. 178 e 179 del vigente Codice di procedura penale qualificano ora quali “nullità assolute” – tra le altre – quelle relative alle condizioni di capacità del giudice ed al numero dei giudici necessario per costituire i collegi (art. 178 lett. a/).

Il Collegio, in qualsiasi Ordinamento, è necessariamente formato da almeno 3 componenti : e tale composizione è esattamente prevista e riprodotta nel testo dell’attuale art. 155 nella previsione contenuta alla lettera A) del Regolamento nazionale sportivo che così recita testualmente : “il Giudice sportivo è un organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da due componenti....”

Questo è il principio fondamentale affermato nell’Ordinamento sportivo ed a nulla rileva il contenuto della successiva lettera C) dello stesso articolo che consente “la presenza di almeno 2 componenti per la validità della decisione”.....con l’ulteriore indicazione che “in caso di parità prevale il voto di chi presiede” : previsione, quest’ultima in ulteriore radicale contrasto con il principio precedentemente affermato nella lettera A) in quanto riconosce soltanto ad una sola unità – ed a chi occasionalmente presiede – il potere/dovere decisionale, così trasformando un Organo collegiale (la Sezione) in un Organo monocratico.

Spetta pertanto all’interprete ed in questo caso al Tribunale nazionale di appello, riconoscere il carattere essenziale della previsione contenuta nella lett.A) dell’art. 155 RNS affermando la inderogabilità del principio in essa contenuto che, oltretutto, rispecchia anche la “ratio” della presenza di un Collegio – e sin dalle prime fasi della trattazione – quale garanzia per le parti di una più ampia ed imparziale valutazione.

Il vizio di composizione del giudice ora rilevato e condiviso all'unanimità dal Collegio, comporta la nullità assoluta della sentenza e del procedimento, travolgendo tutta decisione (ancorchè impugnata dal solo Clemente) anche quanto deciso nei confronti della Sciascia ,non potendosi concepire un giudicato da considerarsi a tutti gli effetti inesistente in quanto emesso da un "non giudice" quale va qualificato quello non costituito secondo la disciplina prevista dall'Ordinamento.

All'accoglimento dell'appello consegue l'ordine di restituzione della cauzione versata dal Clemente e la restituzione degli atti all'Ufficio del Giudice sportivo per il giudizio, così come richiesto con l'originaria richiesta di deferimento della Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale nazionale di appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso la decisione N° 42/2008 resa in data 3 luglio 2008 dal Giudice sportivo, dichiara la nullità assoluta della stessa per difetto di costituzione del giudice e dispone la restituzione degli atti all'Ufficio del Giudice sportivo per il giudizio.

Ordina la restituzione del deposito cauzionale versato dal Clemente.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2008

Depositata il 30 Settembre 2008

Pubblicata il 1 Ottobre 2008

PRESIDENTE DEL TNA
(Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 16/08 Luigi Sambuco

SENTENZA n° 16/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.
Renato Teresi
Giovanni Castagna
Sergio Lio

Presidente
Componente (rel.)
Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 16/2008 proposto

da Luigi Sambuco

Contro

la decisione n° 4 del 7 Settembre 2008 dei Commissari Sportivi emessa alla fine della gara di velocità in salita 26^ Pedavena – Croce D'Aune che infiggeva la sanzione della esclusione al concorrente Luigi Sambuco n° gara 123 Gruppo A Classe 1600 vettura Peugeot 106 S – 16 valvole a causa di una infrazione al Regolamento Tecnico riscontrata dai Commissari Tecnici al termine della gara a seguito di reclamo proposto dal concorrente Lorenzo Bindi n° gara 122 stesso Gruppo Classe e vettura.

Udita la difesa del ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni della Procura Federale favorevoli al rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della gara di velocità in salita 26^a Pedavena Croce D'aune svoltesi Il 5-7 Settembre 2008 il concorrente Lorenzo Bindi n° gara 122 Gruppo A Classe 1600 cc. vettura Peugeot 106 S 16 valvole proponeva reclamo avverso il concorrente n° gara 123 Luigi Sambuco stesso Gruppo, Classe e vettura, per la presunta presenza sulla sospensione di due molle elicoidali aggiunte (una per ciascuna ruota) alle molle a barra di torsione esistenti, sulla sospensione posteriore.

I Commissari tecnici effettuati i doverosi accertamenti concordavano con la presunzione dell'illecito ed escludevano dalla classifica il concorrente n° gara 123

Luigi Sambuco con decisione n° 4 del 7 Settembre 08.

Contro questo provvedimento il Sambuco proponeva appello al T.N.A. con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni .

Veniva disposta l'istruzione del procedimento.

Deduce il ricorrente nella memoria di difesa :

Che la funzione della molla aggiunta è quella di limitare le oscillazioni della sospensione, facoltà concessa dall' articolo 255 paragrafo 5.3.6 dello allegato J al Codice Sportivo Internazionale.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con riforma della decisione n° 4 dei Commissari Sportivi, e la restituzione del deposito cauzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello non merita accoglimento.

Osserva preliminarmente Il Collegio che la normativa tecnica che regola il Gruppo A è esposto nell' articolo 255 dell'allegato J al Codice Sportivo Internazionale.

Il paragrafo 5.3.6 citato nella memoria di difesa definisce il sistema da adottare per ridurre le oscillazioni della sospensione, applicando un cavo. (un seul cable par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course)

Niente altro può essere installato, nessun altro componente meccanico è descritto sulla fiche di omologazione n° 5565 in variante in opzione, come parti meccaniche utilizzabili, alternative o aggiuntive a quanto montato in origine dal Costruttore.

Si trovano ragioni sufficienti per ritenere legittima la decisione dei Commissari Sportivi confortata da un irrefutabile sostegno nel fatto che la presenza della molla aggiunta, coassiale all'ammortizzatore, stravolge totalmente l'aspetto esterno dei componenti, difformi da quanto indicato sulla scheda di omologazione.

Si rileva, infine, che a prescindere dalla influenza o meno sulle prestazioni della vettura, di quanto riscontrato dai Commissari Tecnici, che trova conferma nei controlli effettuati da questo Tribunale, l'aggiunta delle molle non rientra tra le modifiche consentite dal citato articolo 255 dell'allegato J al C.S.I. il cui rispetto concerne la reciproca tutela di tutti i concorrenti.

Questo Tribunale tenuto conto dei verbali, delle dichiarazioni acquisite agli atti, ritiene che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 4 dei Commissari Sportivi e di non poter accogliere il ricorso.
Va disposto l'incameramento del deposito cauzionale

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Luigi Sambuco avverso la decisione n° 4 dei Commissari Sportivi e conferma la decisione già citata di esclusione.

Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni consequenziali provvedimenti in sede di omologazione della manifestazione.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale del ricorrente.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 8 Ottobre 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 20 Ottobre 2008

Pubblicata il 20 Ottobre 2008

Segreteria TNA
Fabrizio Blasi

Il Presidente del TNA
(Dott. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 29/10/2008

R.G.: 17/08

SENTENZA: 17/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco	Vice Presidente
Avv. Sergio Lio:	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 17/08 di Registro Generale, proposto da SPS Performance avverso alla decisione N° 1 dei Commissari Sportivi emessa durante la Gara Porsche Mobil 1 Supercup

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Riccardo Ceci

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso dandosi atto che è pervenuta dalla parte appellante rinuncia formale all'impugnazione.

Svolgimento del Procedimento Motivi della Decisione

Con atto del 15/09/2008 veniva proposto appello avverso il provvedimento N° 1 dei C.C.S.S. emesso nell'ambito della gara Porche Mobil 1 Supercup svoltasi a Monza il 14/09/2008
Con nota del 22 Ottobre la parte comunicava formalmente di rinunciare all'impugnazione.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello e disposto l'incameramento della cauzione.

PQM

Il TNA dichiara l'improcedibilità dell'appello disponendo l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Roma il 29/10/2008

Depositata e pubblicata il 30/10/2008

Il Presidente TNA

Segreteria TNA

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Ermanno de Francisco	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 18/08, promosso dal concorrente Tecnica Bertino s.r.l., avverso la decisione n. 7 del Collegio dei Commissari Sportivi del "27° Rally di Costa Smeralda" del 13 settembre 2008, emessa all'esito alla predetta gara.

FATTO

In accoglimento del reclamo presentato da un altro concorrente, (il conduttore dell'autovettura n. 27 Daniele Battistini) il Collegio dei commissari sportivi del ventisettesimo Rally della costa Smeralda disponeva l'esclusione dalla classifica del concorrente n. 26, odierno appellante, "*per essere stato caricato e trasportato da un carro attrezzi in violazione dell'articolo 11.4 della NS 11, Annuario Csai 2008*".

Avverso tale decisione è stato interposto l'odierno appello, la cui trattazione dibattimentale, dopo le udienze del 29 ottobre e del 19 novembre, si è conclusa con la discussione del 26 novembre 2008; in pari data il gravame è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. – L'appello è tempestivo e ammissibile, ma infondato nel merito.

La vicenda che viene odiernamente in esame scaturisce dalla controversa vicenda verificatisi nel corso del ventisettesimo Rally della Costa Smeralda, non adeguatamente percepite e comunque mai chiarite, da parte della direzione di gara, fors'anche a causa delle condizioni meteorologiche estremamente avverse prodottesi durante la manifestazione.

In esito a quest'ultima, ma comunque entro i termini assegnati ai concorrenti per la proposizione di reclami, il concorrente n. 27 ha richiesto ai Commissari sportivi di disporre l'esclusione dalla classifica del concorrente n. 26, ossia dell'odierno appellante, "*in quanto lo stesso non ha completato la prova speciale n. 4, perché fermatosi sul percorso. È stato poi trasportato tramite un carro attrezzi al parco assistenza di fine tappa*".

Sentite le parti, è emerso pacificamente che la vettura del concorrente n. 26 si sia fermata durante la prova speciale per un problema tecnico, essendo invece rimasto controverso tra esse se il guasto sia stato riparato legittimamente con i mezzi di bordo del veicolo dell'odierno appellante, ovvero se quest'ultimo sia dovuto ricorrere all'assistenza di un carro attrezzi facendosi trasportare per tutto o parte del percorso della prova speciale.

Al fine di accertare i fatti, il Collegio dei Commissari sportivi ha assunto in modo informale le deposizioni degli ufficiali di gara Signor Marcello Melis e Signora Vanda Deiana, contattandoli telefonicamente durante il loro viaggio di ritorno alla propria abitazione e ricevendone successivamente una relazione scritta, redatta non appena possibile.

Convocati ad ascoltati altresì alcuni dei testimoni indicati dal reclamante, nonché sentito il Direttore di gara che ha riferito "*della concitazione dovuta alle avverse condizioni atmosferiche*", il Collegio dei Commissari sportivi ha ritenuto non determinante la considerazione, svolta dall'odierno appellante, che alla sua vettura sia stato comunque attribuito un tempo di percorrenza della prova manualmente rilevato dai cronometri al termine di essa, stimando viceversa sufficientemente provato che la vettura n. 26 sia incorsa, durante la prova, in un'eclatante violazione della NS 11, articolo 11.4, per essersi fatta trasportare o rimorchiare da un carro attrezzi durante la predetta prova speciale.

Per l'effetto, ha accolto reclamo e ha disposto l'esclusione dalla classifica del concorrente in questa sede appellante.

Avverso siffatta decisione è stato interposto l'odierno appello.

2. – Il primo motivo di gravame censura la decisione appellata, deducendo un preliminare profilo di inammissibilità o irricevibilità del reclamo per contrasto con l'art. 19.4 della NS 11, a tenore del quale la violazione del divieto di assistenza durante una prova speciale sarebbe sanzionabile, anche con l'esclusione del concorrente, solo "*previa richiesta del direttore di gara*"; con il corollario che, nel caso di specie, essendo mancata tale richiesta, i Commissari sportivi non avrebbero potuto disporre l'esclusione del concorrente dalla classifica, quand'anche fosse stato accettato il fatto storico posto a base della loro decisione.

Il motivo è infondato.

Nella vicenda in esame sono palesi significative carenze della direzione di gara, che non sembra aver esercitato la debita vigilanza sullo svolgimento della competizione, pur al di là delle oggettive difficoltà cagionate dalla contingente situazione meteorologica; sorprende, in particolare, che la direzione di gara non abbia neppure percepito la richiesta di assistenza ai mezzi di soccorso che, pacificamente, tutte le parti riconoscono essere stata formulata via radio dall'equipaggio della vettura n. 26 (salvo a controvertere poi sulla concreta modalità di detto intervento, del tutto passivo in tesi di parte appellante, e invece risoltosi con il trasporto del veicolo secondo il contrario convincimento posto a base della statuizione appellata). In proposito basti tuttavia rilevare come non compete a questo T.N.A., ma agli organi della CSAI, svolgere le opportune indagini e conclusioni sul punto.

Ciò premesso, stima questo Tribunale di dover riaffermare la sussistenza del più ampio diritto di reclamo da parte di ogni concorrente; cui in nessun caso può ritenersi impedito di dolersi presso i Commissari sportivi degli errori che ritengano essersi verificati

in una competizione, per ottenerne, in esito alla debita istruttoria, una decisione secondo giustizia.

Sicché non può certo ritenersi, contrariamente a quanto si assume nel motivo di appello in esame, che una disciplina delle competenze tra Direzione di gara e Collegio dei Commissari sportivi – palesemente attinente, come nel citato articolo 19.4, all'esercizio dei poteri d'ufficio di vigilanza sull'esito di una gara – possa intendersi come ragione di esclusione, negli stessi casi, del diritto di reclamo che sempre spetta a ciascun concorrente.

3. – Il secondo motivo di gravame censura la decisione appellata, deducendo un ulteriore profilo di inammissibilità o irricevibilità del reclamo per l'incompatibilità logica che sussisterebbe tra il fatto lamentato dal reclamante (trasporto su un carro attrezzi) e l'incontrovertita circostanza che un tempo di gara, sebbene molto alto (un ora, due minuti, nove secondi e due decimi), sia stato comunque assegnato dai cronometristi alla vettura della parte qui appellante.

La deduzione, che riprende un profilo già tratteggiato dal precedente motivo, non coglie nel segno, giacché non si tratta affatto, come prospettato dall'appellante, di *"affermare che è stato rilevato un tempo di percorrenza di una vettura che è passata sulla linea di fine prova speciale sopra un carro attrezzi"*, bensì di prendere ragionevolmente atto della piena compatibilità logica tra l'utilizzo del mezzo di soccorso per percorrere almeno un tratto della prova e la presentazione del veicolo – una volta risolto il problema tecnico e, in ipotesi, anche dopo aver ripreso a marciare autonomamente – alla rilevazione del tempo finale.

4. – Il terzo, il quarto e il quinto dei motivi di gravame – che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – censurano la decisione appellata, deducendo la violazione del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 162 delle R.N.S., per non essere stata consegnata al concorrente sanzionato una copia del reclamo presentato dal Battistini, prima che esso fosse accolto dai Commissari sportivi (terzo motivo); per avere questi ultimi posto a base della loro decisione il contenuto delle deposizioni testimoniali di due ufficiali di gara che, al momento della pronuncia, erano stati sentiti solo per via telefonica (quarto motivo) e senza espressa indicazione dei loro nominativi (quinto motivo).

Tutti tali motivi non sono fondati, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La ricordata previsione del regolamento nazionale sportivo, peraltro in coerenza con le esigenze, eminentemente pratiche, che caratterizzano tutta la giustizia sportiva, stabilisce che le sanzioni vadano inflitte dopo una regolare inchiesta e dopo che l'interessato sia stato convocato affinché possa difendersi personalmente; non pone, tuttavia, alcuna specifica formalità, proprio perché persegue l'ineludibile finalità di adeguare i tempi del procedimento alle concrete esigenze di ogni vicenda, normalmente caratterizzata dall'urgenza di una decisione giusta.

Nell'ambito della giustizia sportiva, la giustizia della decisione non è invero incompatibile con la sua urgenza; anzi la celerità del decidere è caratteristica immanente a questo settore dell'agire umano, in cui non è in discussione la libertà delle persone, né in via diretta il loro patrimonio, bensì l'accertamento di chi sia riuscito a primeggiare rispetto agli altri in modo leale ed in esclusiva dipendenza dalla propria bravura. È bensì necessario che sia svolta un'inchiesta, che essa sia imparziale, che nel suo ambito l'interessato venga sentito a propria difesa, ma non per questo sono necessari ulteriori formalità e ritualità tipiche degli

ordinamenti processuali del diritto statale, quali la notifica di un atto di citazione introduttivo, l'escussione in contraddittorio dei testimoni, la loro formale intimazione o altro.

Tutto ciò che occorre, viceversa, è che sia svolta un'inchiesta volta all'accertamento dei fatti occorsi, ma in chiave sostanziale e non formale, ossia come è in concreto avvenuto, e non già come sarebbe dovuto avvenire in tesi di parte appellante.

Nella specie, come risulta dalla stessa motivazione del provvedimento appellato, il Collegio ha ascoltato il reclamante, prendendo atto dei fatti da lui addotti; ha convocato il concorrente e il conduttore n. 26, per ascoltarli su di essi; ha convocato gli ufficiali di gara addetti al tratto di percorso in cui si sarebbe verificata la violazione ascritta all'odierno appellante, altresì indicandone i nomi, ma, avendo constatato che gli stessi erano in viaggio, al momento della trattazione del reclamo, per tornare alla loro residenza, li ha sentiti telefonicamente sui fatti controversi, ottenendone anche una postuma conferma a mezzo telefax di quanto dagli stessi riferito per via telefonica; ha convocato ed ascoltato alcuni testimoni immediatamente reperibili; ha sentito il Direttore di gara sulle circostanze di quest'ultima. Non v'è dunque alcuna possibilità di dubitare, se non che in un'ottica difensiva strumentalmente formalistica, che sia stata svolta una inchiesta regolare ed adeguata, senz'altro sufficiente alla formazione del convincimento dei commissari sportivi.

Al contrario, l'adesione alla tesi difensiva comporterebbe un inammissibile eccesso di giurisdizionalizzazione dell'attività verificatoria demandata ai commissari sportivi, rendendola sostanzialmente impossibile e dunque vanificando non solo la tempestività della loro decisione, ma anche la stessa esigenza di equità sottesa a tutta la giustizia sportiva.

5. – Il sesto motivo di gravame censura la decisione appellata, deducendone il difetto di motivazione in relazione all'entità della sanzione.

Assume l'appellante che sarebbe stata necessaria una specifica motivazione per supportare la sanzione concretamente applicata, trattandosi della più grave tra le penalità discrezionalmente applicabili ai sensi dell'articolo 11.4 della NS 11, per il caso di violazione del divieto di rimorchiare, trasportare o spingere la vettura durante la gara.

L'assunto difensivo non va condiviso, perché la motivazione dell'irrogata esclusione è insita nella stessa contestazione del fatto: attenendo quest'ultima all'aver coperto un tratto, più o meno lungo, di una prova speciale a bordo di un carro attrezzi, è *in re ipsa* l'inadeguatezza di qualunque sanzione diversa dall'esclusione, non potendosi seriamente ipotizzare che chi abbia coperto con le ruote di un'altra vettura un tratto della prova possa essere sanzionato con qualsivoglia penalità diversa dall'esclusione.

Diverso, evidentemente, sarebbe stato il caso di chi si fosse fatto rimorchiare trasportare o spingere verso il bordo della pista, per ivi provvedere nei modi consentiti alla riparazione della propria vettura, per tal caso essendo ipotizzabile l'applicazione di una penalità temporale, diversa dall'esclusione dalla classifica; con conseguente necessità di specifica motivazione ove il Collegio avesse ritenuto di applicare invece quest'ultima.

6. – Il settimo motivo di gravame censura la decisione appellata, deducendone l'erronea individuazione della norma applicabile e, comunque, il difetto di motivazione in relazione all'entità della sanzione.

Di quest'ultimo punto si è già detto in sede di trattazione del precedente motivo di appello, sicché può farsi mero rinvio a quanto già sopra esposto.

Quanto all'altro profilo di censura, assume l'appellante che avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 19.14, in luogo dell'articolo 11.4, quello sanzionando la violazione del divieto di assistenza durante le prove speciali, questo invece il divieto di trasporto: con il corollario che, in tesi di parte, nessuna sanzione sarebbe stata in concreto applicabile, poiché la prima norma tra quelle in questione potrebbe applicarsi esclusivamente su richiesta del direttore di gara, nella specie insussistente (ci si deve anche qui richiamare a quanto si è già osservato sopra: sia in sede di trattazione del sesto motivo di appello; sia in ordine alle denunciate negligenze della direzione di gara; nonché sulle competenze spettanti ad altri organi della C.S.A.I. diversi da questo T.N.A. circa l'indagine per il relativo accertamento).

Anche sotto questo profilo il motivo esame non è fondato: del tutto corretto, infatti, si appalesa il riferimento normativo posto a base della decisione dei Commissari sportivi.

Il dato fattuale che è emerso dai riscontri correttamente da questi ultimi operato è stato, appunto, l'avvenuto trasporto della vettura incriminata su di un carro attrezzi; per l'effetto, correttamente è stata applicata la norma che vieta detto trasporto.

Solo in via indiretta e deduttiva potrebbe inferirsi che il trasportato si sia fatto altresì assistere dal trasportatore; mentre correttamente i Commissari sportivi hanno ritenuto di sanzionare ciò che hanno accertato, ossia il fatto storico dell'avvenuto trasporto dell'autovettura n. 26 per un tratto della prova speciale in questione. Non è escluso, ma neppure è stato accertato, che detta autovettura abbia ottenuto indebita assistenza dal carro attrezzi che l'abbia trasportata; è certo, invece, che, secondo gli accertamenti esperiti commissari sportivi, l'autovettura n. 26 sia stata trasportata per un tratto della prova speciale: queste essendo le risultanze istruttorie, non è chi non veda l'assoluta correttezza della scelta da parte dei commissari sportivi della norma sanzionatoria applicata, ossia l'articolo 11.4, recante un divieto di trasporto indubitabilmente riferito anche alle prove speciali.

7. – L'ottavo motivo di gravame attiene al merito dell'accertamento dei fatti operato dai Commissari sportivi, censurando la decisione appellata per la "*totale improbabilità ed approssimazione della procedura, con conseguente assoluta mancanza di certezza dell'effettivo verificarsi dell'infrazione*".

Con questo motivo, che costituisce il cuore dell'impugnazione, l'appellante contesta che il proprio veicolo sia mai stato issato su un carro attrezzi e che dunque questo lo abbia trasportato per un tratto della prova speciale; ed altresì deduce che l'accertamento operato dai Commissari sportivi sia in contrasto con le risultanze della direzione di gara che ha attribuito un tempo alla vettura n. 26, che non sia stato individuato il carro attrezzi che avrebbe assistito detta vettura, che la vettura sarebbe arrivata con i propri mezzi tanto alla fine della prova speciale quanto al parco assistenza di Olbia, che le condizioni meteorologiche e la conseguente neutralizzazione di gran parte del percorso potrebbero avere indotto in errore, nonché infine che tutta la conduzione della gara in relazione alle contingenze atmosferiche sopravvenute sia stata carente di accuratezza.

Su quest'ultimo punto, può concordarsi con l'appellante; nondimeno, le omissioni, gli errori e quant'altro possa imputarsi alla Direzione di gara non possono automaticamente ridondare a favore del appellante, dovendo ogni organo della giustizia sportiva modulare il

proprio intervento, se necessario anche suppletivamente rispetto a quello della direzione di gara, in guisa da ricostruire l'effettivo svolgimento dei fatti, nell'interesse imparziale di tutti i concorrenti, tanto del reclamante quanto del reclamato.

È a questi fini che il Tribunale nazionale ha ritenuto di dover disporre istruttoria d'ufficio, esercitando i propri poteri di indagine analoghi a quelli dell'articolo 507 del codice di procedura penale, nei limiti di quanto necessario ad un completo ed imparziale accertamento dei fatti occorsi.

Per l'effetto, anche prescindendo dalle richieste di parte, con ordinanza resa all'udienza del 19 novembre 2008 è stata disposta l'audizione dei testi ivi indicati, tra cui i Sig.ri Deiana, Melis, D'Apote e Patuini, oltre a due testi a richiesta di ciascuna parte privata.

Stima il Tribunale, al pari di quanto ritenne all'epoca il Collegio dei commissari sportivi, di poter attribuire grande pregnanza ai fini della ricostruzione dei fatti storicamente verificatisi alle deposizioni (inizialmente telefoniche, poi trasmesse per iscritto, infine acquisite davanti a questo Tribunale nel contraddittorio delle parti) dei primi due tra i testimoni testé indicati.

Trattasi, infatti, dei Commissari di percorso addetti al tratto in cui si contesta all'appellante il trasporto del proprio vicolo da parte di un carro attrezzi.

È stata fatta molta confusione, negli atti di causa, sui carri attrezzi operanti, sui veicoli trasportati, sul percorso in tal guisa coperto.

Questo Tribunale ritiene dirimente il fatto che tutti i testi escussi, con l'esclusione del signor Mazzette di cui si dirà oltre, abbiano concordemente affermato che l'autovettura n. 26, di colore bianco e con il nome Ricci (particolare riferito dal teste Deiana), sia stata vista sopra ad un carro attrezzi, da questo trasportata per un certo tratto della prova speciale.

Non è stato possibile accertare quanto lungo fosse detto tratto; con tutta probabilità il trasporto è terminato prima di giungere ad Olbia e, forse, anche prima del termine della stessa prova speciale: nondimeno, non sussiste alcun ragionevole dubbio che almeno qualche centinaio di metri, o più, del percorso della prova speciale in contestazione sia stato coperto dal veicolo dell'appellante a bordo di un carro attrezzi.

Nemmeno è stato possibile accertare il colore di detto carro attrezzi, sebbene sia ragionevole supporre che si sia trattato di quello di colore giallo del signor Mazzette; è peraltro evidente, sebbene non si tratti di circostanza dirimente, che in gara fossero presenti ben più dei due carri attrezzi da menzionati quest'ultimo teste.

Diverse vetture furono soccorse da carri attrezzi, ma quella dell'appellante riuscì inspiegabilmente ad ottenere un tempo di gara; evidentemente l'intervento del carro attrezzi, sebbene richiesto via radio, sfuggì alla Direzione di gara, al pari di molte altre circostanze.

La vettura dell'appellante, a bordo del carro, è transitata davanti alle postazioni dei primi due tra i testi indicati; la complessiva valutazione delle testimonianze assunte conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, siffatta circostanza.

Alcune imprecisioni nel ricordo dei testi, anche relativamente al colore dei carri attrezzi operanti, lungi dall'inficiare la loro credibilità, ne dimostrano semmai la piena sincerità; dal momento che solo le testimonianze preorganizzate, prestando estrema

attenzione ad ogni singolo dettaglio, sono notoriamente confezionate in guisa da riferire su ognuno di essi in modo preciso ed assolutamente non contraddittorio.

Può dunque ritenersi definitivamente confermato l'accertamento in punto di fatto che, in un certo punto del percorso della prova speciale, l'autovettura n. 26 abbia transitato su di un carro attrezzi; non rileva quale, né per quale tratto di strada, né fin dove, né perché.

Quanto all'unica deposizione, quella del signor Mazzette, che pur ammettendo il proprio intervento avrebbe tuttavia negato di aver trasportato l'autovettura n. 26, va osservato in primo luogo che anch'essa conferma la richiesta di intervento da parte del veicolo n. 26 in avaria.

La deposizione, nel resto sostanzialmente attendibile, non appare invece tale – perché smentita, sul punto, da tutte le altre; oltre che perché del tutto inverosimile nella parte in cui vorrebbe accreditare la tesi che un conduttore, dopo aver chiamato il carro per essere soccorso, né rifiuti l'intervento attivo, ma si faccia precedere per il resto della prova speciale dallo stesso carro attrezzi a mo' di apripista – nella parte in cui riferisce che il signor Ricci si sarebbe fatto “*guardare*” mentre riparava da solo il guasto per poi riprendere la marcia preceduto a bassa velocità dal carro attrezzi, arrivando con questi in colonna alla postazione successiva dove un altro carro stava caricando la vettura n. 30; quantomeno perché, proprio in tal punto, tutti gli altri testi escussi ed ivi presenti hanno riferito di aver visto la vettura n. 26 a bordo, e non già dietro e separata, del carro attrezzi intervenuto il suo soccorso.

Il vero è, all'evidenza, che la vettura era dietro (alla cabina) del carro attrezzi intervenuto il suo soccorso, perché precisamente sopra di esso; e non già da questo separata e marciante sulle proprie ruote.

Né occorre soffermarsi ulteriormente sulle ragioni di tale inattendibilità del teste in questione: il quale peraltro non è un licenziato, ed è retribuito dall'appellante per il proprio intervento svolto in suo favore durante la gara.

In conclusione, in esito ad ampia e rituale istruttoria svolta da questo Tribunale di appello (ma non dovuta, invece, nelle precedenti fasi procedurali), anche il fatto storico risulta accertato in modo conforme a quello posto a base della propria decisione dal Collegio dei commissari sportivi.

Di talché, parimenti infondato risulta quest'ultimo e principale motivo di appello.

8. – Il nono motivo di gravame censura la decisione appellata per aver espressamente stabilito che il numero 26 non dovesse figurare nella classifica provvisoria.

Il motivo è inammissibile, non essendovi più interesse, in sede di giudizio sul merito teso alla formazione della classifica definitiva, a contestazioni afferenti alla classifica provvisoria.

9. – Il nono (*rectius*: decimo) motivo di gravame censura la decisione appellata per aver comminato una pena eccessivamente severa, ossia l'esclusione, in luogo dell'ammonizione con diffida o dell'ammenda.

Il motivo è infondato, i fatti occorsi non potendo che essere sanzionati con l'esclusione dalla classifica, secondo quanto si è già detto in sede di esame del sesto motivo di appello.

10. – Alla reiezione dell'appello consegue l'incameramento della cauzione.

Gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale in sede per quanto riterrà di competenza in ordine al regolare svolgimento da parte della Direzione di Gara dei compiti alla stessa demandati.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe indicato e ordina l'incameramento della relativa cauzione.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento, anche in merito al regolare svolgimento, da parte della Direzione di Gara dei compiti alla stessa demandati.

Così deciso in Roma il 26 Novembre 2008.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.
Renato Teresi

Publicata mediante deposito in Segreteria il 22 Dicembre

Il Segretario del T.N.A.
Fabrizio Blasi

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 19/08 Bonaccorsi - Mandelli

SENTENZA n°19/2008

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.

Renato Teresi
Ermanno De Francisco
Giovanni Castagna
Sergio Lio
Vincenzo Pirruccio

Presidente
vice Presidente
Componente (rel.)
Componente
Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 19/2008 proposto

da

Bonaccorsi Ornella

Contro

la sentenza n° 49/08 del Giudice Sportivo del 23 Settembre 2008 che infligge al concorrente Bonaccorsi Ornella la sanzione della sospensione della licenza per giorni 90 e l'ammenda di € 2.000 ed al conduttore Mandelli Andrea la sospensione della licenza per giorni 60 e l'ammenda di € 2.000 a seguito della esclusione inflitta dai Commissari Sportivi a fine della gara della Classe 60 categoria Mini della manifestazione 7° Trofeo Vega svoltesi sulla Pista South Milano al concorrente n° gara 91 Bonaccorsi Ornella conduttore Mandelli Andrea il giorno 18 Maggio 2008 per comportamento offensivo nei confronti degli stessi Ufficiali di Gara.

Udita la difesa del ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso, od in subordine la riduzione della sanzione.

Udite le conclusioni della Procura Federale favorevoli al rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della Gara 7° Trofeo Vega Classe 60 cc. Mini svoltesi sulla Pista South Milano il 18 Maggio 2008 il concorrente Bonaccorsi Ornella conduttore Mandelli Andrea n° gara 91 presumibilmente per un urto subito da un altro conduttore usciva fuori pista classificandosi penultimo.

Il concorrente segnalava ai Commissari Sportivi la scorrettezza subita chiedendo di intervenire.

I Commissari Sportivi svolgevano una breve istruttoria del caso, convocavano poi il ricorrente comunicando allo stesso che non erano emerse responsabilità di altri conduttori cui imputare l'uscita di pista del conduttore n° 91.

La comunicazione dell'esito determinava una ingiustificata reazione del concorrente, che non risparmiava frasi offensive e minacciose nei confronti degli Ufficiali di Gara; il conduttore, poi nello andare via, non li aveva risparmiati di un gesto sconveniente ed offensivo con la mano.

I Commissari Sportivi con decisione n° 3 del 18 Maggio 2008 escludevano il concorrente n° 91.

La Procura Federale rilevando per i due licenziati la violazione degli artt. 7 ter lett. e) e 151 bis lett. d) del Regolamento Nazionale Sportivo li deferiva al Giudice Sportivo a seguito del procedimento n° 44/08 del 4 Luglio 2008.

Il Giudice Sportivo con sentenza n° 49/08 del 23 Settembre 2008 infliggeva alla concorrente Bonaccorsi Ornella la sospensione della licenza per 90 giorni più l'ammenda di € 2.000 ed al conduttore Mandelli Andrea la sospensione

della licenza per 60 giorni e l'ammenda di € 2.000.

Avverso tale sentenza Bonaccorsi Ornella proponeva gravame a questo Tribunale con tempestivo preavviso, successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni.

La difesa del ricorrente ha eccepito :

a) Che la sanzione inflitta era illegittima sia perché non era stato compiuto alcun atto istruttorio prima della emissione della decisione, immotivata in quanto non era stata data la possibilità di difendersi in contraddittorio né poteva desumersi innanzi al Giudice sportivo l'ammissione degli addebiti imputati alla Bonaccorsi, né il gesto offensivo rivolto dal conduttore, nei confronti dei Commissari sportivi: la sanzione inflitta, comunque, doveva essere considerata sproporzionata.

b) Che la sanzione inflitta doveva essere considerata comunque sproporzionata ai fatti addebitati.

Le stesse conclusioni venivano ribadite dalla difesa innanzi al Tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento.

In via preliminare va sottolineato che la normativa che regola i rapporti fra Ufficiali di Gara e concorrenti e/o conduttori è recepita nell'art. 24 del Regolamento Nazionale Karting che impone il doveroso rispetto della disciplina.

In conseguenza questo Tribunale ritiene che il comportamento del ricorrente e del conduttore sia stato tale da meritare sulla base della citata norma una nota di biasimo e ribadire che non si possono consentire infrazioni alle norme sopra ricordate.

Alla stregua le esposte considerazioni il comportamento dei Commissari in ordine al gravame mosso dalla difesa non appare censurabile.

L'istruzione per definire le responsabilità comportamentali di altri concorrenti hanno avuto luogo nei tempi logici di esecuzione.

E comunque il ricorrente che lamenta la lesione dei suoi diritti, per non essere stato edotto della circostanza dalla quale scaturisce il suo danno, per potersi difendere, dovrebbe considerare che ciò si è potuto verificare solo per il suo abbandono improvviso e ingiustificabile della sala dei Commissari.

E' invero emerso dai verbali e da opportune precisazioni ottenute da questo Tribunale in sede istruttoria, che la cennata doglianza relativa alla mancata comunicazione della decisione in questione non rispondeva a verità poiché gli stessi Commissari hanno dato atto dell'avvenuta esposizione della stessa all'albo di Gara.

Lo schema di tutela prevede il rispetto dei provvedimenti adottati nell'ambito delle loro competenze, non potendo essi Commissari Sportivi, applicare senza eccedere dai loro poteri, una sanzione diversa da quella espressamente dettata per l'infrazione in questione come desunta dagli stessi Commissari.

La vicenda offre al Collegio, in via generale, con riguardo a tutte le manifestazioni dello sport automobilistico, l'occasione di richiamare, da un lato, l'attenzione dei concorrenti, nel proprio interesse, che non può prescindere da quello della riuscita delle gare, sulla necessità di osservare rigidamente e lealmente le norme regolamentari e di ispirarsi, in ogni evenienza, all'agonismo sportivo per non svuotare le competizioni del contenuto che le contraddistingue.

Questo Tribunale ritiene pertanto che non sussistono elementi per la riforma della decisione n° 49/08 del Giudici Sportivo che va confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Bonaccorsi Ornella avverso la decisione già citata.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 26 Novembre 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 10/12/2008.....

Pubblicata il 10/12/2008

Segreteria TNA
Fabrizio Blasi

Il Presidente del T.N.A.
(*dott. Renato Teresi*)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Sergio Lio	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente – Rel.
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente/conduuttore Ghiotto Franco, avverso la Classifica Assoluta Conduuttori, ancorché non ufficiale, del Campionato Italiano Prototipi 2008.

FATTO

al termine dell'ultima gara, svoltasi il 19 ottobre 2008 sul circuito di Vallelunga, veniva stilata, ancorché in forma non ufficiale, la Classifica Assoluta Conduuttori del Campionato Italiano Prototipi 2008. In virtù di essa veniva conclamato, quale vincitore, ancora in veste non ufficiale, il Sig. Davide Uboldi con 126 punti e secondo classificato l'odierno appellante con 125 punti. Un solo punto di differenza assegnato al conduuttore Davide Uboldi per aver realizzato il miglior tempo sul giro in occasione della prima gara di Campionato, svoltasi il 6 aprile 2008 sul circuito di Monza.

Contro tale classifica il concorrente Ghiotto proponeva, ai sensi dell'art. 181 lettera B, appello premettendo di avere diretto alla CSAI in data 23 Ottobre c.a. una nota con la quale – dopo avere sottolineato di avere interposto appello il 20 Ottobre avverso la predetta classifica ancorché non ufficiale – chiedeva che venisse omologata la classifica “conclamando il Sig. Franco Ghiotto Campione Italiano Prototipi 2008” o, quanto meno sospendere l'omologazione in attesa della decisione del Tribunale nazionale d'appello. E tale richiesta veniva ribadita all'udienza odierna.

DIRITTO

L'appello deve essere dichiarato inammissibile.

La Procura Federale ribadisce, come questione preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso una classifica non ufficiale, non pubblicata dalla CSAI e in

manca di qualsiasi provvedimento adottato a seguito della richiesta inoltrata il 23 Ottobre.

Il Collegio, in accordo con la Procura Federale, ritiene non applicabile al caso in discussione l'articolo 181 lettera B invocato dall'appellante, in quanto il provvedimento impugnato non risulta essere scaturito da decisioni degli Organismi Centrali e Giurisdizionali centrali della CSAI, presupposto, questo, imprescindibile per incardinare la competenza del TNA

P.Q.M.

- Il Tribunale dichiara inammissibile l'appello;
- dispone l'incameramento del deposito della cauzione per adire il TNA.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 26 novembre 2008.

Depositata il 2/12/2008

Pubblicata il 2/12/2008

Segreteria TNA
Fabrizio Blasi

L'ESTENSORE
(Vincenzo Pirruccio)

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello n° 21/08 Massimo Golfetti

SENTENZA n° 21/08

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.

Renato Teresi

Ermanno De Francisco

Giovanni Castagna

Sergio Lio

Vincenzo Pirruccio

Presidente

vice Presidente

Componente (rel.)

Componente

Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 21/2008 proposto

da

Massimo Golfetti

Contro

la sentenza n° 22 del 26 Ottobre 2008 dei Commissari Sportivi che infligge al concorrente Golfetti Massimo n° gara 22 conduttore Allegrini Francesco classe 100 Junior la sanzione della esclusione al termine della gara della stessa classe nel corso del Campionato Italiano per Squadre Regionali 30^a coppa FIK delle Regioni svoltesi sul Kartdromo Cogis kart in Corridonia (MC) in data 23 – 26 Ottobre 2008.

Udita la difesa del ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso, od in subordine la riduzione della sanzione.

Udite le conclusioni della Procura Federale favorevoli al rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla fine della Gara della Classe 100 Junior della 30^a Coppa FIK per le Regioni svoltesi sul Kartdromo COGIS KART in Corridonia (MC) in data 23 – 26 Ottobre 2008 i Commissari Sportivi con decisione n° 22 del 26.10.2008 escludevano dalla classifica il concorrente Golfetti Massimo n° gara 22 conduttore Allegrini Francesco in quanto in regime di slow con bandiere gialle esposte a seguito di incidente occorso ad altro conduttore effettuava il sorpasso dei due piloti che guidavano la competizione.

Avverso tale sentenza Golfetti Massimo proponeva gravame a questo Tribunale con tempestivo preavviso e successivo versamento di cauzione ed inoltro di motivazioni.

Il ricorrente nella memoria di difesa eccepisce che il sorpasso è avvenuto prima dell'inizio del regime di neutralizzazione della gara con esposizione di bandiere gialle e di cartello SLOW. Asserisce, inoltre, che le postazioni dei Commissari di Percorso erano composte da un solo elemento.

Il Tribunale ha proceduto all'audizione del ricorrente che ha confermato il suo assunto, nonché ad accertamenti istruttori sulle circostanze che hanno determinato l'intervento del Collegio dei Commissari Sportivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa che regola la regolarità dello svolgimento di una gara in regime di attivazione della procedura di neutralizzazione a seguito di un evento che la richiede, con facoltà del Direttore di Gara è ampiamente trattata nell'articolo 16.6 c) del Regolamento Nazionale Karting.

E' imposto che alla esposizione di tutti i sistemi di comunicazione (bandiere gialle, cartello SLOW e semaforo con luci arancio lampeggianti) il kart di testa condurrà una andatura moderata, tutti gli altri kart dovranno mettersi in fila dietro alla stessa andatura e sarà assolutamente proibito sorpassare.

Non sussiste alcun dubbio, invero, sul fatto che il conduttore del ricorrente assieme ad altro pilota abbia effettuato il sorpasso dei kart di testa, come affermato dal Commissario di percorso della postazione n° 2 ed dal Direttore di Gara e la stessa dichiarazione fatta dal conduttore che sostiene di avere effettuato il sorpasso e di avere reso la posizione di testa dopo tre giri può essere riconosciuta come valido argomento.

In conseguenza questo Tribunale ritiene che il comportamento del conduttore sia stato tale da meritare sulla base della citata norma la sanzione della esclusione.

Alla stregua delle esposte considerazioni il comportamento dei Commissari in ordine al gravame mosso dalla difesa non appare censurabile.

La vicenda offre al Collegio, in via generale, con riguardo a tutte le manifestazioni dello sport automobilistico, l'occasione di richiamare, da un lato, l'attenzione dei concorrenti, nel proprio interesse, che non può prescindere da quello della riuscita delle gare, sulla necessità di osservare rigidamente e lealmente le norme regolamentari e di ispirarsi, in ogni evenienza, all'agonismo sportivo per non svuotare le competizioni del contenuto che le contraddistingue.

Questo Tribunale tenuto conto dei verbali, delle dichiarazioni acquisite agli atti, ritiene che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 22 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Golfetti Massimo avverso la decisione già citata.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 3 Dicembre 2008.

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 10/12/08

Pubblicata il 10/12/08

Segreteria TNA

Fabrizio Blasi.....

Il Presidente del T.N.A.

dott. Renato Teresi)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:03/12/2008

R.G.:

SENTENZA: 22/2008

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 22/08 di Registro Generale, proposto dal Sig. Martin Hines, legale rappresentante della Zip Kart avverso alla decisione n. 8 del 26.10.2008 resa dai Commissari Sportivi della manifestazione Sportiva Kartistica "Bridgestone Cup Finale 2008".

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, nessuno è comparso.

CONCLUSIONI:

per la Procura Federale: incompetenza del TNA Italiano.

R.G.: app. 22/08 Zip Kart

SENTENZA n° 22/2008

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 22/08, proposto

da

Martin Hines, legale rappresentante della Zip Kart

contro

decisione n. 8 del 26.10.2008 dei Commissari Sportivi della manifestazione Sportiva Kartistica "Bridgestone Cup Finale 2008".

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Lette le conclusioni dell'appellante.

Svolgimento del procedimento

In data 26 Ottobre 2008 il Sig. Martin Hines, legale rappresentante della Zip Kart ha preannunziato appello avverso alla decisione n. 8 del 26.10.2008 dei Commissari Sportivi della manifestazione Sportiva Kartistica "Bridgestone Cup Finale 2008".

Con la predetta decisione i Commissari Sportivi, a seguito del verbale dei commissari tecnici che aveva accertato l'irregolarità tecnica dell'angolo scarico non conforme a carico del concorrente/conducente n. 13, stabilivano l'esclusione dalla manifestazione di quest'ultimo.

Il Sig. Martin Hines con atto del 27.10.2008 ha proposto appello avverso alla suddetta decisione, senza tuttavia specificare i motivi dell'impugnazione.

All'udienza del 3 dicembre 2008, in assenza dell'appellante, la Procura Federale ha concluso per l'incompetenza del TNA Italiano.

Il Tribunale ha adottato la propria decisione, riservandosi di depositare la motivazione nei termini previsti dal R.N.S.

Motivi della decisione

L'appello proposto dal Sig. Martin Hines è inammissibile, per l'incompetenza del giudice adito.

Il provvedimento impugnato è stato reso nell'ambito di una gara svoltasi su iniziativa della Federazione Svizzera, per la quale, con nota del 23.06.2008 la CSAI aveva rilasciato il relativo nulla-osta.

Con tale nota la CSAI aveva sottolineato che lo svolgimento della gara, quantunque da effettuarsi su pista del territorio italiano, doveva svolgersi comunque secondo il regolamento tecnico e sportivo Svizzero.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 180 comma 3 del regolamento internazionale, deve escludersi la competenza di questo Tribunale, a favore della competenza dell'autorità svizzera.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, dichiara inammissibile l'appello proposta dal Sig. Martin Hines, legale rappresentante della Zip Kart, avverso alla decisione n. 8 del 26.10.2008 dei Commissari Sportivi della manifestazione Sportiva Kartistica "Bridgestone Cup Finale 2008", per incompetenza del giudice adito.

Stante il rigetto dell'appello dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Nulla dispone per le spese di lite.

Così deciso in Roma il 04/12/2008.

Il Presidente del T.N.A.

Depositata in minuta il 05/12/2008

Pubblicata il 9/12/2008

Il Segretario
Fabrizio Blasi

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Rel
Sergio Lio	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nei procedimenti in grado di appello - riuniti in udienza con separata ordinanza - promossi avverso le deliberazioni in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con le quali gli stessi sono stati esclusi dalla presentazione alla candidatura per la elezione quali rappresentanti degli Ufficiali di gara per il C.N.S.

**Ricorsi N° 23/08 Ezio Adamo
24/08 Gennaro Pezzella
25/08 Gian Carlo Zattera**

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con distinte deliberazioni in data 26.11.2008 la Commissione Elettorale Centrale della CSAI, riunita per l'esame delle candidature presentate per le elezioni dei nuovi Organi ed Organismi Centrali per il quadriennio 2009/2012, così, tra l'altro, provvedeva:

- a) dava atto che il Prof.Ing. Gennaro PEZZELLA, candidatosi sia per l'elezione quale rappresentante degli Ufficiali di Gara nel CSN, che per il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara- informato dalla Commissione del divieto, ritenuto dalla stessa sussistente, di poter presentare "candidature plurime" ai sensi dell'art.47.2 del Regolamento CSAI – aveva optato per la seconda, ammettendolo pertanto limitatamente a quest'ultima;
- b) **analogamente, quanto al sig. Ezio Adamo, dava atto che lo stesso, propositosi sia quale rappresentante degli Ufficiali di Gara nel CSN, che quale delegato provinciale – a seguito della informazione circa il ritenuto divieto di poter presentare "candidature plurime", aveva optato per la seconda, limitatamente alla quale veniva deliberata l'ammissione;**
- c) **analogamente dava atto, quanto al sig. Zattera Gian Carlo, che lo stesso, candidatosi sia quale delegato provinciale che per il Consiglio direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara – a seguito dell' informazione ricevuta circa la ritenuta sussistenza, da parte della Commissione, del divieto di presentare "candidature plurime" aveva optato per la prima, limitatamente alla quale veniva deliberata l'ammissione.**

La pubblicazione sul sito CSAI avveniva in data 27.11.2008.

IL 29.11.2008 Pezzella, Adamo e Zattera, ciascuno con atto separato, chiedevano alla Commissione elettorale Centrale il riesame delle decisioni sopra richiamate, proponendo contestualmente anche appello a questo TNA. Deducevano, con motivi pressoché identici, che le deliberazioni assunte nei loro confronti con le stesse motivazioni e sulla base della medesima interpretazione circa l'ambito di applicazione della previsione contenuta nell'art. 47.2 del Regolamento CSAI, appariva errata: il divieto infatti, doveva intendersi limitato solo alla presentazione di candidature nell'ambito dello stesso Organo o Organismo onde evitare, all'interno degli stessi, il cumulo, con la conseguenziale concentrazione di una pluralità di voti in un unico soggetto.

Il che doveva ritenersi confermato anche dalla prassi seguita nelle precedenti competizioni elettorali e da quanto emergeva dal verbale del CSN in data 26.10.2008 sullo specifico punto, verbale che si allegava per estratto.

Ciascuno dei candidati concludeva pertanto sull'ammissibilità della candidatura esclusa, sottolineando di avere aderito alla richiesta di formulare un'opzione, onde evitare il rischio di un'esclusione da entrambe quelle prospettate.

La Commissione, prendendo atto della contemporanea proposizione di formale atto di appello innanzi al TNA, disponeva la trasmissione a questo Collegio degli atti pervenuti a titolo di riesame.

Veniva fissata l'odierna udienza nei tempi più brevi consentiti, previa convocazione separata di ciascuno degli appellanti.

Preliminarmente, ritenuta la identità della questione – interpretazione dell'art.47.2 del Regolamento CSAI - e dell'identità sia dei motivi adottati che delle conclusioni, il Collegio provvedeva ad emettere ordinanza di riunione dei singoli procedimenti per la contestuale trattazione e decisione con un'unica sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che i ricorsi sono pervenuti tempestivamente: gli stessi appaiono fondati.

Premesso, per quanto possa occorrere, che – a seguito di formale richiesta – è stato acquisito agli atti anche un estratto del verbale del C.S.N. in data 26.10.2008, per la parte concernente la problematica in esame richiamata da tutti i ricorrenti – appare opportuno precisare innanzitutto che lo schema elettorale di cui al bando 3.11.2008, sulla base di quanto previsto in particolare dagli artt. 46,47 e 48 del Regolamento CSAI, prevede non un'unica elezione, ma una procedura articolata e complessa, ricomprensiva non solo di una pluralità di votazioni, ma , per alcune cariche, anche a “formazione progressiva”.

Il tutto, finalizzato a concorrere, in tempi e con modalità diverse, ad assicurare la massima partecipazione della base elettorale ed a costituire la nuova conformazione degli Organi ed Organismi previsti dagli artt.7,8,9 e 10 della CSAI.

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio che l'espressione adottata nell'art.47.2 del Regolamento CSAI -che si richiama ad un generale e indifferenziato divieto di presentare, per una stessa persona, “candidature plurime” espressioni certamente non felice - lungi dall'essere preclusiva avuto riguardo a tutte le fattispecie ed aspettative, di una sua generale applicazione, deve essere interpretata individuandone invece il preciso ambito, alla luce della “ratio che l'ha ispirata” e dello schema elettorale come in premessa richiamato.

Pur non ritenendo esaustivo il contenuto dell'interpretazione emergente dall'estratto del verbale del C.S.N. in data 26.10.2008 e della prassi sinora ivi richiamata, ritiene il Collegio, anche per

quanto già sottolineato, che il limite di applicazione della previsione contenuta nell'art.47.2 in questione sia necessariamente quello di impedire la concentrazione in uno stesso soggetto e, quindi il cumulo di un potere di pervenire a concorrere alla formazione delle decisioni di un Organo o di un Organismo, esprimento più voti: così alterando un principio fondamentale che inciderebbe negativamente non solo sul momento deliberativo, ma anche ed "in primis" sulla stessa composizione dell'Organo.

E tale cumulo, per come sopra evidenziato, non può in concreto verificarsi in alcuna delle specifiche fattispecie prese in esame.

Ne consegue che nessuna preclusione può derivare dalla opzione sollecitata in sede di Commissione Elettorale Centrale e che, ferme restando le deliberazioni concernenti le candidature già ammesse, i ricorrenti devono essere riconosciuti come legittimati a concorrere, ciascuno per partecipare, quanto ad Adamo ed a Pezzella anche alla elezione nel C.S.N. quali rappresentanti degli Ufficiali di Gara e, quanto a Zattera, anche per il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara.

P.Q.M.

Accoglie – previa riunione - gli appelli proposti da ADAMO Ezio, PEZZELLA Gennaro e ZATTERA Gian Carlo e, per l'effetto ammette la candidatura di ciascuno di essi, quanto ad ADAMO e PEZZELLA anche per l'elezione nel C.S.N. quali rappresentati degli Ufficiali di Gara e, quanto a ZATTERA, anche per il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara

Così deciso in Roma il 5.12.2008.

Pubblicata il 5/12/2008

IL SEGRETARIO
Fabrizio Blasi

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi Presidente - Rel

Sergio Lio Componente

Vincenzo Pirruccio Componente

Giovanni Castagna Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello in udienza promosso dal Sig. Vinicio Prodani avverso la deliberazione in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con la quale lo stesso è stato escluso dalla presentazione alla candidatura per la elezione quale rappresentante degli Ufficiali di gara per il C.N.S.

Ricorso N°26/2008

Per l'appellante, nessuno è comparso

Per la Procura Federale è presente il Procuratore Dott. Renato Vasaturo che, dopo la relazione, conclude per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 dicembre 2008 perveniva alla Segreteria della CSAI – ma indirizzata a questo TNA – una nota a firma del Sig. Vinicio PRODANI con la quale lo stesso, dopo avere premesso di avere rinunciato in un primo tempo alla candidatura quale Rappresentante degli Ufficiali di Gara presso il C.S.N. su sollecitazione della Commissione Elettorale Centrale per il divieto, da questa ritenuto, di presentare una doppia candidatura (in aggiunta a quella proposta anche per il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara) rivolgeva specifica istanza “diretta a vedere ammessa, seppur in ritardo, la prima candidatura” . il tutto, “per avere appreso che altri candidati avevano interposto appello avverso la decisione della Commissione e per il caso di accoglimento di quei ricorsi. All’udienza odierna nessuno compariva per il Prodani, mentre la Procura Federale sollecitava una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, ritiene il Collegio che ogni valutazione in ordine al contenuto del ricorso – in particolare quanto al possibile effetto “estensivo” di altre impugnazioni proposte da soggetti che hanno fatto appello a questo TNA avuto riguardo a deliberazioni della Commissione Elettorale Centrale concernenti analoghe motivazioni – deve ritenersi preclusa posto che “l’istanza” è stata comunque rivolta ben oltre il termine perentorio previsto dall’art. 48.2 del Regolamento CSAI.

P.Q.M.

Il TNA dichiara inammissibile l’istanza proposta dal Sig. Vinicio PRODANI in data 2.12.2008 e ne dispone la comunicazione immediata all’interessato e la diffusione sulla Rete CSAI.

Così deciso il 5.12.2008

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

Pubblicata il 5.12.2008

LA SEGRETERIA
Fabrizio Blasi

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Re
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello promosso avverso la deliberazione in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con la quale è stato escluso dalla candidatura per la elezione come Delegato Provinciale della Provincia di Siracusa da

Imbrò Sergio

Per l'appellante nessuno è comparso.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Francesco Cariti che, dopo relazione, conclude per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con deliberazione in data 26.11.2008 la Commissione Elettorale Centrale della CSAI, riunita per l'esame delle candidature presentate per le elezioni dei nuovi Organi ed Organismi Centrali per il quadriennio 2009/2012, così, tra l'altro, provvedeva:

- a) dava atto che il sig. Imbrò Sergio candidatosi per l'elezione del Delegato Provinciale della Provincia di Siracusa ha fatto pervenire la sua candidatura non in originale a mezzo fax nei termini, mentre il fascicolo in originale perveniva in data differente da quella delle ore 16.00 del 24 Novembre 2008.
- b) ne dichiarava l'irricevibilità.

La pubblicazione sul sito CSAI avveniva in data 27.11.2008.

IL 28.11.2008 chiedeva al Tribunale Nazionale di Appello il riesame delle decisioni sopra richiamate .

Deduciva, che per motivi di salute non ha potuto essere più tempestivo dell'invio del proprio fascicolo.

Concludeva sull'ammissibilità della candidatura esclusa, sottolineando di essere

l'unico candidato della Provincia di Siracusa, e per effetto del rigetto della sua candidatura la stessa Provincia non avrebbe potuto essere rappresentata negli organismi Nazionali.

Veniva fissata l'odierna udienza nei tempi più brevi consentiti, previa convocazione dell'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONI

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è pervenuto tempestivamente, lo stesso appare infondato nel merito e quindi va rigettato.

A' sensi del bando per l'elezione dei Componenti degli Organi e Organismi della CSAI pubblicato il 3 Novembre 2008 art. 1 comma 4 le domande di candidatura sottoscritte in originale dall'interessato devono pervenire alla Segreteria della CSAI inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.00 del 24 Novembre 2008.

E' di chiara evidenza che il potere di cui alla citata norma discende dalla esigenza, di carattere formale, di assicurare che le domande siano corredate degli elementi indispensabili (rispetto dei termini ed elaborati richiesti) perché integrino serie e valide manifestazioni di volontà dei candidati.

Deve escludersi, pertanto, qualsiasi rilevanza a circostanze eventuali cui ascrivere il carattere di tempestività, quali anche i dedotti motivi di salute.

L'inderogabilità di detto termine si deduce, oltre che dall'elemento letterale della formula usata nell'art. 1 dalla esigenza di carattere sostanziale e formale insieme, per intendersi nell'unico senso possibile, e cioè la più ampia tutela dei candidati. I termini imposti dal bando sono tassativi e non lasciano margini ad interpretazioni od a proroghe per i più svariati motivi.

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio che lungi dall'essere preclusiva, l'applicazione alla lettera del bando deve essere interpretata individuandone invece il preciso ambito dello schema elettorale come in premessa richiamato.

Ne consegue che nessuna preclusione può derivare dalla opzione sollecitata in sede di Commissione Elettorale Centrale e che, resta ferma la delibera concernente il pervenimento nei termini della candidatura.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da Imbrò Sergio avverso la dichiarazione di irricevibilità della sua candidatura a Delegato Provinciale della Provincia di Siracusa della Commissione Elettorale Centrale.

Così deciso in Roma il 10.12.2008.

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL SEGRETARIO

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Re
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello promosso avverso la deliberazione in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con la quale è stato escluso dalla candidatura per la elezione come Delegato Provinciale della Provincia di Asti da

Luciano Ceste

Per l'appellante nessuno è comparso.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Francesco Cariti che, dopo relazione, conclude per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con deliberazione in data 26.11.2008 la Commissione Elettorale Centrale della CSAI, riunita per l'esame delle candidature presentate per le elezioni dei nuovi Organi ed Organismi Centrali per il quadriennio 2009/2012, così, tra l'altro, provvedeva:

- a) dava atto che il sig. Ceste Luciano candidatosi per l'elezione del Delegato Provinciale della Provincia di Asti ha fatto pervenire la sua candidatura perveniva in data differente da quella delle ore 16.00 del 24 Novembre 2008.
- b) ne dichiarava l'irricevibilità.

La pubblicazione sul sito CSAI avveniva in data 27.11.2008.

IL 28.11.2008 chiedeva al Tribunale Nazionale di Appello il riesame delle decisioni sopra richiamate .

Deduceva, di essere stato tempestivo nell'invio del proprio fascicolo a mezzo raccomandata in data 20.11.2008.

Concludeva sull'ammissibilità della candidatura esclusa, sottolineando di essere stato vittima dei danni collaterali causati da uno sciopero dei dipendenti dell'Ente Poste.

Veniva fissata l'odierna udienza nei tempi più brevi consentiti, previa convocazione dell'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è pervenuto tempestivamente, lo stesso appare infondato nel merito e quindi va rigettato.

A' sensi del bando per l'elezione dei Componenti degli Organi e Organismi della CSAI pubblicato il 3 Novembre 2008 art. 1 comma 4 le domande di candidatura sottoscritte in originale dall'interessato devono pervenire alla Segreteria della CSAI inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.00 del 24 Novembre 2008.

E' di chiara evidenza che il potere di cui alla citata norma discende dalla esigenza, di carattere formale, di assicurare che le domande siano corredate degli elementi indispensabili (rispetto dei termini ed elaborati richiesti) perché integrino serie e valide manifestazioni di volontà dei candidati.

L'inderogabilità di detto termine si deduce, oltre che dall'elemento letterale della formula usata nell'art. 1 dalla esigenza di carattere sostanziale e formale insieme, per intendersi nell'unico senso possibile, e cioè la più ampia tutela dei candidati. I termini imposti dal bando sono tassativi e non lasciano margini ad interpretazioni od a proroghe per i più svariati motivi.

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio che lungi dall'essere preclusiva, l'applicazione alla lettera del bando deve essere interpretata individuandone invece il preciso ambito dello schema elettorale come in premessa richiamato.

Ne consegue che nessuna preclusione può derivare dalla opzione sollecitata in sede di Commissione Elettorale Centrale e che, resta ferma la delibera concernente il pervenimento nei termini della candidatura.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da Ceste Luciano avverso la dichiarazione di irricevibilità della sua candidatura a Delegato Provinciale della Provincia di Asti della Commissione Elettorale Centrale.

Così deciso in Roma il 10.12.2008.

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL SEGRETARIO

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Re
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello promosso avverso la deliberazione in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con la quale è stato escluso dalla candidatura per la elezione come Delegato Provinciale della Provincia di Venezia da

Tranossi Francersco

Per l'appellante nessuno è comparso.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Francesco Cariti che, dopo relazione, conclude per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con deliberazione in data 26.11.2008 la Commissione Elettorale Centrale della CSAI, riunita per l'esame delle candidature presentate per le elezioni dei nuovi Organi ed Organismi Centrali per il quadriennio 2009/2012, così, tra l'altro, provvedeva:

- a) dava atto che il sig. Tranossi Francesco candidatosi per l'elezione del Delegato Provinciale della Provincia di Venezia risultava tesserato ACI presso l'Automobile Club di Trento.
- b) ne dichiarava l'irricevibilità.

La pubblicazione sul sito CSAI avveniva in data 27.11.2008.

IL 28.11.2008 Tranossi Francesco chiedeva al Tribunale Nazionale di Appello il riesame delle decisioni sopra richiamate .

Deduceva, di essere stato tempestivo nella rimessa del proprio fascicolo a mezzo raccomandata in data 20.11.2008.

Concludeva sull'ammissibilità della candidatura esclusa, sottolineando di essere l'unico candidato della Provincia di Venezia, e che, la mancanza del rappresentante

negli Organismi Nazionali avrebbe portato nocumento allo sviluppo dell'automobilismo nel territorio.

Veniva fissata l'odierna udienza nei tempi più brevi consentiti, previa convocazione dell'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è pervenuto tempestivamente, lo stesso appare infondato nel merito e quindi va rigettato.

A' sensi del bando per l'elezione dei Componenti degli Organi e Organismi della CSAI che fa proprio il Regolamento della CSAI approvato dal Consiglio Nazionale Sportivo in data 22 Ottobre 2008, visto l'art. 46.1 lett. n del citato regolamento che impone l'associazione all'Automobile Club Provinciale della Provincia nella quale si propone la candidatura, mentre il Tranossi socio dell'automobile Club di Trento si è candidato quale delegato Provinciale della Provincia di Venezia.

E' di chiara evidenza che il potere di cui alla citata norma discende dalla esigenza, di carattere formale, di assicurare che le domande siano corredate degli elementi indispensabili (rispetto dei termini ed elaborati richiesti) perché integrino serie e valide manifestazioni di volontà dei candidati.

L'inderogabilità di detto termine si deduce, oltre che dall'elemento letterale della formula usata dal Regolamento dalla esigenza di carattere sostanziale e formale insieme, per intendersi nell'unico senso possibile, e cioè la più ampia tutela dei candidati. I termini imposti dal bando sono tassativi e non lasciano margini ad interpretazioni od a proroghe per i più svariati motivi.

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio che lungi dall'essere preclusiva, l'applicazione alla lettera del bando deve essere interpretata individuandone invece il preciso ambito dello schema elettorale come in premessa richiamato.

Ne consegue che nessuna preclusione può derivare dalla opzione sollecitata in sede di Commissione Elettorale Centrale e che, resta ferma la delibera concernente il i termini della candidatura.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da Tranossi Francesco avverso la dichiarazione di irricevibilità della sua candidatura a Delegato Provinciale della Provincia di Venezia della Commissione Elettorale Centrale.

Così deciso in Roma il 10.12.2008.

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL SEGRETARIO

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Re
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello promosso avverso la deliberazione in data 26/11/2008 della Commissione Elettorale Centrale con la quale è stato escluso dalla candidatura per la elezione come rappresentante dei conduttori nel Consiglio Nazionale Sportivo del Settore velocità.

Salvatore Tornatore

Per l'appellante nessuno è comparso.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Francesco Cariti che, dopo relazione, conclude per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con deliberazione in data 26.11.2008 la Commissione Elettorale Centrale della CSAI, riunita per l'esame delle candidature presentate per le elezioni dei nuovi Organi ed Organismi Centrali per il quadriennio 2009/2012, così, tra l'altro, provvedeva:

a) dava atto che il sig. Tornatore Salvatore candidatosi a rappresentante dei Conduttori nel Consiglio Nazionale Sportivo nel settore velocità ha fatto pervenire la sua candidatura in data differente da quella delle ore 16.00 del 24 Novembre 2008.

b) ne dichiarava l'irricevibilità.

La pubblicazione sul sito CSAI avveniva in data 27.11.2008.

IL 28.11.2008 chiedeva al Tribunale Nazionale di Appello il riesame delle decisioni sopra richiamate .

Deduceva, di essere stato tempestivo nell'invio del proprio fascicolo a mezzo raccomandata in data 20.11.2008.

Concludeva sull'ammissibilità della candidatura esclusa, sottolineando di essere stato vittima dei danni collaterali causati da un disservizio all'interno dell'Ente Poste.

Veniva fissata l'odierna udienza nei tempi più brevi consentiti, previa convocazione dell'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è pervenuto tempestivamente, lo stesso appare infondato nel merito e quindi va rigettato.

A' sensi del bando per l'elezione dei Componenti degli Organi e Organismi della CSAI pubblicato il 3 Novembre 2008 art. 1 comma 4 le domande di candidatura sottoscritte in originale dall'interessato devono pervenire alla Segreteria della CSAI inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.00 del 24 Novembre 2008.

E' di chiara evidenza che il potere di cui alla citata norma discende dalla esigenza, di carattere formale, di assicurare che le domande siano corredate degli elementi indispensabili (rispetto dei termini ed elaborati richiesti) perché integrino serie e valide manifestazioni di volontà dei candidati.

L'inderogabilità di detto termine si deduce, oltre che dall'elemento letterale della formula usata nell'art. 1 dalla esigenza di carattere sostanziale e formale insieme, per intendersi nell'unico senso possibile, e cioè la più ampia tutela dei candidati. I termini imposti dal bando sono tassativi e non lasciano margini ad interpretazioni od a proroghe per i più svariati motivi.

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio che lungi dall'essere preclusiva, l'applicazione alla lettera del bando deve essere interpretata individuandone invece il preciso ambito dello schema elettorale come in premessa richiamato.

Ne consegue che nessuna preclusione può derivare dalla opzione sollecitata in sede di Commissione Elettorale Centrale e che, resta ferma la delibera concernente il pervenimento nei termini della candidatura.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da Tornatore Salvatore avverso la dichiarazione di irricevibilità della sua candidatura a rappresentante dei conduttori nel Consiglio Nazionale Sportivo per il settore velocità della Commissione Elettorale Centrale.

Così deciso in Roma il 10.12.2008.

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL SEGRETARIO

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente - Rel
Ermanno De Francisco	Vice Presidente
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello - promosso da Matraxia Antonio avverso il risultato elettorale svoltosi nel seggio di Caltanissetta il 15/12/2008

Nessuno è presente per il ricorrente

La Procura Federale ha fatto pervenire le conclusioni per iscritto richiedendo la inammissibilità della impugnazione e, in subordine, il rigetto nel merito.

Svolgimento del processo e motivi della Decisione

Osserva il Collegio che il ricorso del Matraxia è manifestamente privo di fondamento sotto un duplice motivo.

Sotto un primo aspetto, in quanto – ai sensi dell'art. 1.6.6. delle disposizioni relative alla elezione dei delegati provinciali – l'appello deve avere ad oggetto i risultati concernenti la proclamazione degli eletti nella sede elettorale ove si sono svolte le votazioni e deve riguardare, pertanto, l'esatto e puntuale conteggio delle schede ed il regolare svolgimento di tutte le operazioni ivi svolte.

È da escludersi, quindi, qualsiasi doglianza concernente eventuali incompatibilità, non rientrando tale censura nelle competenze proprie di ogni singolo seggio.

In secondo luogo, poi, la eventuale contestazione relativa all'ammissione di altro candidato da parte della Commissione elettorale centrale doveva essere rivolta tempestivamente alla stessa Commissione in sede di riesame, così come previsto dall'art. 48,2 del Regolamento CSAI.

Detta censura, peraltro è palesemente infondata proprio ai sensi delle decisioni erroneamente citate dal ricorrente in quanto il TNA ha chiaramente precisato che l'ambito di applicazione dell'art. 47.2 del Regolamento CSAI si riferisce al divieto di pluralità di candidature nello stesso Organo o Organismo : ipotesi che nel caso di specie non sussiste.

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

Segreteria TNA
Fabrizio Blasi
Depositata e Pubblicata il 18/12/2008